

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

59° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 1992

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 3
2 ^a - Giustizia	» 13
4 ^a - Difesa	» 15
5 ^a - Bilancio	» 21
6 ^a - Finanze e tesoro	» 26
7 ^a - Istruzione	» 39
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 43
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 50
10 ^a - Industria	» 57
11 ^a - Lavoro	» 62
12 ^a - Igiene e sanità	» 78
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 85

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 91
-------------------------------	---------

Organismi bicamerali

Questioni regionali	Pag. 96
Riforma tributaria	» 102

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 103
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 104
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 105
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	» 106

CONVOCAZIONI	Pag. 107
--------------------	----------

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCLEDÌ 21 OTTOBRE 1992

36ª Seduta*Presidenza del Presidente*
MACCANICO

Intervengono il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali Costa ed il sottosegretario di Stato per l'interno Murmura.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre 1992, n. 369, recante interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di particolare sicurezza e per il relativo personale (700), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore MAZZOLA ricorda brevemente le ragioni che hanno reso obbligatorio il ricorso al decreto-legge. A suo giudizio non possono esservi dubbi sulla sussistenza dei requisiti di costituzionalità.

Il senatore MARCHETTI esprime avviso contrario.

La senatrice TOSSI BRUTTI è invece favorevole al riconoscimento della sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

La Commissione a maggioranza dà quindi mandato al relatore di esprimere parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di costituzionalità del decreto-legge n. 369.

Conversione in legge del decreto-legge 13 ottobre 1992, n. 402, recante sospensione di termini perentori in conseguenza della impossibilità temporanea di funzionamento degli organi esecutivi della regione Abruzzo (698)
(Parere ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore CALVI ritiene che il decreto-legge non rappresenti in alcun modo una intromissione nell'autonomia regionale. Dopo i

provvedimenti giudiziari assunti nei confronti dei componenti della giunta della regione Abruzzo era indispensabile garantire, almeno per un breve periodo, il funzionamento dell'istituto regionale. A ciò sono finalizzate le misure previste nel provvedimento.

Si apre il dibattito.

Il senatore GUERZONI, nel riservarsi ulteriori considerazioni nel corso dell'esame di merito del provvedimento, ritiene non sussistenti i requisiti di costituzionalità, ma sussistenti invece quelli di urgenza, augurandosi comunque che il provvedimento in esame resti un caso isolato. Nel segnalare che alla Regione risultano applicabili i generali principi di continuità degli organi, egli avanza comunque critiche in ordine alla soluzione prescelta dal decreto-legge, che si limita a sospendere i termini concernenti provvedimenti di competenza della Giunta regionale o del suo Presidente. In particolare, esprime forti perplessità per la sospensione di termini dalla scadenza dei quali derivano peculiari conseguenze giuridiche: si pensi al meccanismo del silenzio-assenso nella materia urbanistica o in quella ambientale. Nel caso di specie, l'Esecutivo si trovava comunque nella difficoltà di dover dare soluzione ad una fattispecie non disciplinata dalla Costituzione, che si limita a prevedere, all'articolo 126, le ipotesi che inducano allo scioglimento del Consiglio regionale. Una lettura delle norme del provvedimento d'urgenza potrebbe peraltro dare l'impressione di adombrare proprio l'avvio della procedura di scioglimento; occorrerebbe però chiarire se, nel caso il Governo decida di dare effettivamente corso a tale procedura, si intenda adottare un'ulteriore sospensione dei termini. Precisato che si sarebbe potuto far ricorso all'istituto del Commissario *ad acta* - soluzione che comunque non propugna - si augura che si voglia giungere all'unica soluzione chiara che è quella dello scioglimento del Consiglio.

Il senatore PONTONE, pur giudicando discutibile la sussistenza dei requisiti costituzionali del provvedimento, dichiara il proprio voto favorevole, in considerazione della grave situazione in cui versa la regione Abruzzo e della urgenza di provvedere in materia.

Secondo il senatore SAPORITO, il decreto-legge n. 402 risponde pienamente ai requisiti di necessità ed urgenza. Il ricorso all'istituto del commissario *ad acta*, suggerito dal senatore Guerzoni, sarebbe stato invece improponibile, in quanto istituzionalmente previsto per enti gerarchicamente sottordinati allo Stato, quali, ad esempio, gli enti locali. Il Governo si trovava d'altro canto nella difficoltà di fronteggiare una situazione affatto nuova, che non consentiva l'applicazione dell'articolo 126 della Costituzione.

Il senatore COMPAGNA, nel ritenere del tutto impropria e prematura ogni considerazione sullo scioglimento del Consiglio regionale, ricorda che l'articolo 122 della Costituzione prevede, all'ultimo comma, che il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti, stabilendo, al comma precedente, l'insindacabilità dei consiglieri stessi per le opinioni

espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. La decisione assunta dal Governo con l'adozione del decreto-legge n. 402 rappresenta una soluzione rispettosa della assoluta atipicità della situazione verificatasi.

Il senatore RUFFINO, nel condividere le osservazioni dei senatori Saporito e Compagna, rileva che il provvedimento d'urgenza in esame non ha carattere di interferenza o sanzionatorio nei confronti dell'autonomia regionale. Il Governo non aveva altri mezzi per fronteggiare una situazione nella quale la Giunta regionale era stata posta nella impossibilità di funzionare, avendo il magistrato ritenuto di dover adottare quei provvedimenti cautelari la cui applicazione rappresentava invece una mera facoltà.

Il senatore MARCHETTI si dice d'accordo con le osservazioni del senatore Guerzoni e di rimettersi all'intervento svolto nel corso del dibattito tenutosi innanzi alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il ministro COSTA ricorda che il Governo ha atteso circa una settimana, nella speranza che la rimessione in libertà dei componenti della Giunta evitasse l'adozione di tali misure. L'arresto e la sospensione dai pubblici uffici del Presidente e dell'intero esecutivo regionale ha reso inapplicabile, nel caso di specie, anche il regime della *prorogatio*. Non è sembrato d'altro canto si potesse immediatamente far ricorso allo scioglimento del Consiglio, previsto dall'articolo 126 della Costituzione, nè si è giudicato fossero applicabili per analogia le norme stabilite dagli statuti speciali. Il termine finale del 13 novembre 1992, relativo alla sospensione della decorrenza di tutti i termini di carattere perentorio concernenti provvedimenti di competenza della Giunta ovvero del suo Presidente, potrà essere anche anticipato, se ne ricorreranno le circostanze. Il Ministro dissente infine da quanto affermato dal senatore Saporito a proposito della inapplicabilità dell'istituto del commissario *ad acta*, anticipando che il ricorso ad esso potrebbe invece rivelarsi nel prosieguo necessario limitatamente ad alcune funzioni, onde consentire, ad esempio, il regolare pagamento degli stipendi ai dipendenti regionali.

Dopo un ulteriore intervento del RELATORE (sottolinea il rispetto del Governo nei confronti dell'autonomia delle regioni), la Commissione riconosce la sussistenza dei requisiti di costituzionalità del decreto-legge n. 402.

IN SEDE REFERENTE

Marinucci Mariani: Proroga dei termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, per la istituzione di nuove province (678)

(Esame e rinvio. Congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 395)

Il senatore SAPORITO fa presente che è all'ordine del giorno anche il disegno di legge n. 678, presentato dalla senatrice Marinucci Mariani

avente lo stesso oggetto del disegno di legge n. 395, di cui è già iniziato l'esame. Propone quindi lo svolgimento di un esame congiunto a norma dell'articolo 51 del Regolamento.

Così resta stabilito.

Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree metropolitane e di istituzione di nuove province (395)

Marinucci Mariani: Proroga dei termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, per la istituzione di nuove province (678)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Proposta di assorbimento del disegno di legge n. 678)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 ottobre 1992.

Il relatore Saporito sottolinea la necessità di stabilire, sia per le nuove province che per le aree metropolitane, un nuovo termine sufficiente a permettere un'adeguata riflessione. Precisa che deve comunque intendersi confermato il termine entro il quale dovevano sussistere i requisiti per la costituzione delle nuove province.

Il senatore PONTONE si chiede se il rinvio non comporti anche uno slittamento delle elezioni per gli organi già costituiti.

Il PRESIDENTE assicura che la previsione di nuovi termini non differisce in alcun modo il rinnovo delle amministrazioni interessate.

Il sottosegretario MURMURA fa presente che il Governo non ha esercitato i poteri sostitutivi previsti dalla legge n. 142 del 1990 a causa del mancato accordo sulla definizione delle aree metropolitane da parte dei consigli regionali (con l'eccezione della Liguria). Sarebbe quindi opportuno sentire le regioni per conoscere le difficoltà che hanno impedito questo adempimento. A suo avviso il rinvio, sia per le nuove province che per le aree metropolitane, deve essere ragionevolmente breve e deve tener conto del fatto che le elezioni amministrative sono previste nel 1995. Conferma che fornirà alla Commissione un prospetto sullo stato dell'*iter*, per ogni richiesta di costituzione di nuove province in base all'articolo 63 della legge n. 142.

Il PRESIDENTE osserva che, in considerazione del prevedibile differimento dei termini al 1993, sarebbe opportuno verificare se il progetto disponga di copertura finanziaria.

Il relatore SAPORITO fa presente che nel disegno di legge finanziaria è stato inserito uno stanziamento pari a 3,5 miliardi per il 1993.

Il senatore GUERZONI concorda con la necessità di fissare nuovi termini per le nuove province e per le aree metropolitane. Deve essere chiaro, però, che gli *iter* già in corso non devono subire rallentamenti o

sospensioni. Il nuovo termine per la costituzione delle province non deve offrire, inoltre, l'occasione per favorire le ulteriori richieste che sono state avanzate. Quanto alle aree metropolitane, ritiene che i tempi previsti dalla legge n. 142 non sono stati sufficienti a causa delle difficoltà di attuazione della legge. Un rinvio che non affrontasse i problemi insorti non sarebbe, quindi, risolutivo. Ricorda infine che la Conferenza permanente dei Presidenti dei Consigli regionali aveva chiesto lo svolgimento di un'audizione innanzi alla Commissione parlamentare per le questioni regionali su questo argomento.

Il PRESIDENTE segnala l'esigenza che la Commissione approfondisca tali problemi svolgendo una specifica indagine conoscitiva.

La senatrice BARBIERI concorda con la proposta del Presidente. A suo giudizio è importante fare il punto della situazione anche per contribuire al superamento di talune polemiche insorte in sede locale. Sarà utile, inoltre, approfondire i problemi di attuazione delle nuove province sulla base delle notizie che saranno fornite dal Ministero dell'interno.

Il senatore RIVIERA si dichiara favorevole alla fissazione dei nuovi termini, anche se ciò non deve comportare la costituzione di ulteriori nuove province oltre le otto già previste. La questione merita il necessario approfondimento: egli è, tuttavia, contrario ad un ulteriore frazionamento amministrativo del territorio.

Il relatore SAPORITO precisa che i nuovi termini riguardano esclusivamente il regime transitorio previsto dall'articolo 63, mentre resta fermo il termine per la sussistenza dei requisiti che consentono l'avvio della procedura per le nuove province.

La senatrice TOSSI BRUTTI ricorda che la Commissione approvò nella scorsa legislatura un ordine del giorno che impegnava il Governo a stabilire nuovi termini per l'esercizio della delega. Non si è mai trattato, quindi, di modificare la data in cui dovevano sussistere le condizioni per la costituzione delle nuove province. Dichiarò poi di essere favorevole all'indagine conoscitiva sui problemi di attuazione sulle aree metropolitane.

Il senatore PONTONE chiarisce che sarebbe contrario ad un rinvio finalizzato a coprire le inadempienze delle regioni e del Governo. La fissazione dei nuovi termini deve invece essere utilizzata per approfondire le questioni e giungere a soluzioni più equilibrate. Per questo, però, è sufficiente un rinvio breve. Preannuncia, in caso contrario, la presentazione di un emendamento.

Il senatore MARCHETTI preannuncia che la sua parte politica intende presentare un emendamento sul terzo comma dell'articolo 1.

Il relatore SAPORITO ritiene necessario che per le aree metropolitane siano fissati due termini: uno per la delimitazione delle aree stesse ed un termine successivo per la nomina delle autorità.

Il sottosegretario MURMURA osserva che, mentre per le nuove province la delega potrà essere esercitata in tempi rapidi se si verifica la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, per le aree metropolitane occorrerebbe attendere l'esito dell'indagine conoscitiva dalla quale potrebbe anche scaturire l'esigenza di procedere a modifiche legislative.

Il senatore GUERZONI esprime l'avviso che il termine per le aree metropolitane sia adeguato. Bisogna tener conto del fatto che nell'indagine conoscitiva sarebbe opportuno sentire anche i rappresentanti delle province e dei comuni interessati.

Il relatore SAPORITO propone di differire il termine previsto dall'articolo 17 della legge 142 di un anno a partire dall'entrata in vigore della nuova disciplina e di estendere di diciotto mesi quello previsto dall'articolo 21 della legge indicata. Il termine disposto dall'articolo 63 potrebbe, invece, essere portato al 31 dicembre 1993. Ritiene che, in questo modo, si terrebbe conto anche delle eventuali esigenze finanziarie che dovessero insorgere. Nel dichiararsi disponibile a valutare eventuali proposte emendative avanzate in Assemblea, suggerisce di proporre all'Assemblea l'assorbimento del disegno di legge n. 678.

Concorda con la proposta del relatore il senatore RUFFINO a nome del suo gruppo.

Il senatore MARCHETTI dichiara di astenersi.

La Commissione approva quindi gli emendamenti proposti dal relatore e l'articolo unico del disegno di legge n. 395 nel testo così emendato. Dà quindi mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea, proponendo l'assorbimento del disegno di legge n. 678.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Deputati Caveri e Acciari: Modifiche ed integrazioni agli Statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige (635), approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente MACCANICO fa presente la necessità di acquisire il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, in assenza del quale l'esame del provvedimento deve essere rinviato.

Prende atto la Commissione, ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al Mercato interno (669)
(Rinvio dell'esame)

Il ministro COSTA caldeggia l'approvazione da parte di entrambe le Camere, entro la fine dell'anno, del disegno di legge, che dà attuazione a

direttive indispensabili in vista dell'attuazione del mercato interno, segnalando che, in caso contrario, l'Italia si troverebbe in gravi difficoltà nei confronti dei *partners* europei.

Il presidente MACCANICO assicura che la Commissione intende procedere con la massima tempestività, una volta acquisiti i pareri delle Commissioni consultate.

L'esame del provvedimento è pertanto rinviato.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Tossi Brutti ed altri: Abrogazione della autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari (119)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Guzzetti ed altri: Modificazioni dell'istituto dell'immunità parlamentare di cui all'articolo 68 della Costituzione (177)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Compagna ed altri: Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (355)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Maisano Grassi ed altri: Revisione dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità parlamentare (419)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (499), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Violante ed altri; Fini ed altri; Pappalardo; Battistuzzi ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Galasso ed altri; Tassi; Paissan ed altri; Binetti ed altri; Bossi ed altri; Mastrantuono ed altri)
(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce il senatore RUFFINO, rilevando innanzi tutto che il disegno di legge costituzionale n. 499, approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, deriva dalla unificazione di undici proposte di legge che, mentre concordavano sul mantenimento del primo comma dell'articolo 68, divergevano invece con riferimento al secondo ed al terzo, dei quali alcune proponevano la mera abrogazione ed altre la modifica. Dopo un *excursus* storico sulle prerogative dei parlamentari, il relatore si sofferma sul testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, che pone a confronto con quello della norma costituzionale e con quello approvato dalla apposita Commissione speciale istituita a tal fine dalla Camera dei deputati. In particolare, il testo di modifica dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati, differisce dall'attuale formulazione della norma costituzionale, perchè, in luogo della vigente dizione «i membri del Parlamento non possono essere perseguiti», preferisce la formula «non possono essere chiamati a rispondere»; nel testo elaborato dalla Commissione speciale si proponeva invece la formula della assoluta irresponsabilità dei membri del Parlamento per le opinioni ed i voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni. Il disegno di legge n. 499 copre dunque un'area più ampia dell'attuale primo comma dell'articolo 68, facendo riferimento non solo alla responsabilità penale, ma anche a

forme di responsabilità civile ed amministrativa. Per quanto riguarda invece il comma 2 del nuovo testo dell'articolo 68 proposto dal disegno di legge n. 499, le differenze rispetto all'attuale formulazione del secondo e del terzo comma della corrispondente norma costituzionale appaiono rilevanti. Il testo approvato dalla Camera dei deputati riforma infatti completamente il vigente sistema della immunità parlamentare, affermando, da un lato, la necessità della autorizzazione della Camera di appartenenza per la sottoposizione a perquisizione personale o domiciliare ed a misure restrittive della libertà personale ed escludendo, dall'altro, che l'autorizzazione sia necessaria allorchè occorra eseguire una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero quando il membro del Parlamento sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Viene inoltre eliminata la necessità di una autorizzazione espressa, essendo previsto che la Camera di appartenenza possa deliberare la sospensione del procedimento stesso entro novanta giorni dalla comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'esercizio dell'azione penale. Il comma 3 dell'articolo 68, nel testo proposto dal disegno di legge n. 499, prevede infine che, per dar corso ad un procedimento penale nei confronti di un parlamentare, non sia più necessario, come dispone l'articolo 68 della Costituzione, una espressa richiesta di autorizzazione a procedere. Il magistrato, allorchè ritenga di esercitare l'azione penale, avrà dunque solo l'obbligo di darne immediata comunicazione alla Camera di appartenenza, comunicazione che *ipso iure* produce la sospensione del procedimento per novanta giorni. Entro tale termine perentorio, la Camera dovrà decidere, con deliberazione motivata ed a maggioranza assoluta dei componenti, se disporre o meno la sospensione del procedimento penale per l'intera durata del mandato. Dopo aver dato conto anche delle altre iniziative legislative in esame, il Relatore conclude rilevando che in passato è stata spesso data una applicazione distorta all'articolo 68 della Costituzione, come confermano alcuni dati statistici relativi alle concessioni di autorizzazioni a procedere da parte del Parlamento. Tali dati evidenziano infatti una tendenza al diniego, assai rilevante soprattutto nel corso delle prime legislature repubblicane, mentre oggi ci si avvia ad una situazione di maggiore equilibrio. È comunque indispensabile rivedere la normativa attuale, se non si vuole trasformare l'insindacabilità dei membri del Parlamento in uno strumento di privilegio, rivolto a contrastare l'esercizio dell'azione penale, con un forte *vulnus* allo Stato di diritto.

Il presidente MACCANICO, ringraziato il Relatore, dispone quindi il rinvio del seguito dell'esame congiunto ad altra seduta, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MACCANICO avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 22 ottobre 1992, al termine della seduta

pomeridiana dell'Assemblea, per l'esame, in sede consultiva, dei presupposti di costituzionalità dei disegni di legge nn. 706 (proroga termini impianti radiodiffusione), 707 (disposizioni urgenti pubblicità radiotelevisiva), 708 (lavoro portuale), 709 (amministrazione autonoma monopoli di Stato), nonché per l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 669 (attuazione direttive comunitarie).

La seduta termina alle ore 11,30.

EMENDAMENTI

Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree metropolitane e di istituzione di nuove province (395)

Art. 1.

Al comma 1 dell'articolo 1, sostituire le parole: «sino al 31 dicembre 1992» con le altre: «di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge».

1.1**IL RELATORE**

Al comma 2 dell'articolo 1 sostituire le parole: «sino al 13 giugno 1992» con le altre: «di diciotto mesi a partire dall'entrata in vigore della presente legge».

1.2**IL RELATORE**

Al comma 3 dell'articolo 1 sostituire le parole: «sino al 13 giugno 1992» con le altre: «sino al 31 dicembre 1993».

1.3**IL RELATORE**

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 21 OTTOBRE 1992

22^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RIZ

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mazzucconi.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 1992, n. 374, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di Polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari (601)

Fagni ed altri: Provvedimenti alternativi per i malati terminali di AIDS nelle carceri (438)

Zuffa ed altri: Modifica e integrazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente la disciplina della custodia cautelare e dell'esecuzione della pena, nonché l'assistenza socio-sanitaria ai detenuti affetti da AIDS (510)
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente RIZ, poichè si è ancora in attesa del prescritto parere della Commissione bilancio sugli emendamenti accantonati nella seduta di ieri, dispone il rinvio del seguito dell'esame alle sedute della prossima settimana.

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 385, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica Amministrazione (630)

Pinto ed altri: Estensione delle norme sul possesso ingiustificato di valori ai soggetti inquisiti per i delitti di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per un atto di ufficio, corruzione per un atto di ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari e abuso di ufficio (617)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 ottobre, dopo la relazione del senatore Bargi.

Si apre la discussione generale.

Interviene il senatore COCO, che ricapitola le numerose critiche mosse da più parti al decreto-legge, inquadrandole in due grandi ambiti, quello delle censure politiche e quello delle obiezioni giuridiche.

Dal primo punto di vista si condanna, riprendendo in parte le osservazioni dei magistrati impegnati nelle indagini anti-tangenti, il rischio di inibire la volontà di collaborazione con la giustizia degli imprenditori; mentre da un punto di vista strettamente tecnico si ipotizzano dubbi di incostituzionalità e, per quanto riguarda la norma sulle imprese, di inopportunità, giacchè viene disposto il sequestro dei beni ritenuti frutto di attività criminose, anche non in presenza di una sentenza definitiva di condanna, esponendo le imprese stesse ad un danno irreparabile, che non sarà risarcito dalla restituzione dei beni stessi dopo l'eventuale sentenza di proscioglimento, essendo stata ormai irrimediabilmente minata la potenzialità dinamica delle attività imprenditoriali.

Ciò premesso, e riprendendo gli spunti problematici e talora critici del relatore nei confronti del decreto, il senatore Coco pone in rilievo l'esigenza di garantire la piena compatibilità di ogni nuova norma con l'intero sistema penalistico vigente nel nostro ordinamento e, pertanto, reputa che, al fine di evitare atteggiamenti distorsivi di un rapporto degli indagati con la giustizia, sia prioritario il pieno recupero di credibilità del sistema, senza però pagare prezzi giuridici troppo elevati. In altre parole, se condivide lo spirito informatore del decreto, deve anche rammentare la preesistenza nelle leggi della Repubblica di forti misure cautelari reali, ed esprimere un giudizio molto prudente circa la bontà politica e giuridica di un decreto nato comunque da un giusto intendimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 1992

22^a Seduta*Presidenza del Presidente*
Vincenza BONO PARRINO*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa MADAUDO.**La seduta inizia alle ore 9,40.***IN SEDE REFERENTE****Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 392, recante norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonchè di spese connesse alla crisi del Golfo Persico (648)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 ottobre scorso.

Il relatore BUTINI presenta due emendamenti (2.0 e 3.0) con i quali si provvede ad assicurare una diversa copertura finanziaria del provvedimento ricorrendo al capitolo 1376 dello stato di previsione del Ministero della difesa. Tale nuova formulazione dovrebbe consentire di superare il parere contrario della Commissione bilancio, in quanto il capitolo indicato ha disponibilità finanziarie sufficienti e non è stato utilizzato in sede di assestamento per far fronte ad integrazioni di altri capitoli di bilancio. Esso inoltre si riferisce al personale in s.p.e. e in relazione al sensibile calo della forza che si sta verificando in questo ultimo periodo dell'anno (soprattutto per dimissioni) la sua dotazione originaria risulta esuberante, valutandosi sufficiente per i successivi impegni la disponibilità che residua dopo la copertura in argomento. Quale capitolo di spesa obbligatoria può essere utilizzato dopo l'assestamento per far fronte ad esigenze della stessa natura (spese di personale) ed il Ministero della difesa assicura che non necessiterà di reintegro con prelevamento dal fondo per le spese obbligatorie.

Il presidente BONO PARRINO avverte che tali emendamenti saranno trasmessi alla 5^a Commissione per acquisirne il relativo parere.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo concernente riordinamento dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5) (Esame e rinvio) (R 139 B, C 4^a, 4^o)

Riferendo sullo schema di decreto legislativo, il senatore CAPPUZZO ricorda preliminarmente che l'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 delega il Governo ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale non dirigente e non direttivo delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, per il riordino delle categorie, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea; il comma 5 dello stesso articolo fissa in 30 miliardi l'anno l'onere di attuazione dei decreti ed il riordino dovrà essere attuato mantenendo gli attuali volumi organici dei ruoli esistenti.

È altresì previsto al comma 3 dell'articolo 3 che gli schemi di decreto legislativo vengano trasmessi, almeno tre mesi prima del citato termine del 31 dicembre 1992, alle competenti Commissioni parlamentari, perchè queste esprimano il loro parere.

In tale quadro, il Ministro della difesa ha trasmesso il provvedimento di sua competenza, con riferimento ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché dell'Arma dei Carabinieri, compresi gli Appuntati. Lo schema di decreto è corredato dal parere favorevole espresso il 28 settembre scorso dal Consiglio Superiore delle Forze armate, che peraltro ha sottolineato l'esigenza di un adeguamento delle risorse finanziarie per la sua copertura.

Passando al contenuto del documento, il relatore precisa che per quanto concerne i sottufficiali delle tre Armi (esclusa l'Arma dei Carabinieri), è prevista la trasformazione degli attuali ruoli unici - che comprendono tutti i sottufficiali in servizio permanente - in tre differenti ruoli: ruolo dei sergenti; ruolo dei marescialli; ruolo degli aiutanti.

In ottemperanza alla legge, vengono confermati i volumi organici totali dei ruoli unici esistenti, che vengono ripartiti nei nuovi ruoli da costituire. Il ruolo dei sergenti viene alimentato esclusivamente con i volontari in ferma di leva prolungata che, dopo 3 anni di ferma, vengono promossi sergenti di complemento e dopo altri tre anni transitano, previo giudizio di idoneità, nel servizio permanente, con il grado di sergente. Dopo 7 anni di anzianità di permanenza nel grado, i sergenti sono promossi, a scelta, sergenti maggiori, permanendo in tale grado fino ai limiti di età previsti per tutti i sottufficiali (56 anni).

Il ruolo dei marescialli è alimentato attraverso gli allievi delle scuole sottufficiali, tratti dai giovani diplomati (70 per cento dei posti) e dai sottufficiali appartenenti al ruolo dei sergenti (30 per cento dei posti). Questi ultimi dovranno essere in possesso del diploma di scuola media superiore ed aver almeno 10 anni di servizio o, in alternativa, 15 anni di servizio senza il requisito del diploma.

I vincitori dei concorsi per l'accesso alle scuola di formazione, dopo due anni di ferma come allievi, vengono nominati marescialli ordinari in ferma volontaria e dopo altri due anni transitano nel servizio permanente, previo giudizio di idoneità.

La progressione di carriera nel ruolo si caratterizza con il passaggio da maresciallo ordinario a maresciallo capo (ad anzianità, dopo 6 anni di permanenza nel grado) e da maresciallo capo a maresciallo maggiore (a scelta, dopo 7 anni di permanenza nel grado).

Il ruolo degli aiutanti è alimentato, tramite concorso per titoli ed esami, dai marescialli maggiori e dai marescialli capi con almeno 4 anni di anzianità di grado.

Dopo 7 anni di anzianità di grado gli aiutanti vengono promossi, a scelta, aiutanti capo. Gli aiutanti e gli aiutanti capo che hanno conseguito il titolo di studio di scuola media superiore possono transitare, per concorso, nei ruoli tecnici degli ufficiali.

Per tutti e tre i ruoli, le modalità per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta sono sostanzialmente simili a quelle previste dalle vigenti norme d'avanzamento (legge n. 212 del 1983).

Per i sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri è stato previsto il riordino secondo il medesimo criteri seguiti per gli altri sottufficiali delle Forze armate. I ruoli istituiti sono: brigadieri, marescialli, marescialli «carica speciale». Inoltre, sono state definite le norme relative agli appuntati ed ai carabinieri, che sostanzialmente confermano quelle in vigore. È stata, peraltro, ridotta a 15.000 unità la dotazione organica di tale personale, portata ad incremento dei ruoli dei sottufficiali ed in particolare di quello dei brigadieri.

Lo schema di decreto legislativo appare - a regime - rispondente alla delega concessa dalla legge, ove si consideri che le consistenze organiche complessive vigenti per le distinte Forze armate non risultano superate; il riordino dei ruoli viene operato configurando una disciplina omogenea nell'ambito delle Forze armate - compresa l'Arma dei Carabinieri - in particolare per quanto attiene al reclutamento, allo stato giuridico ed allo sviluppo di carriera, pur tenendo conto delle rispettive peculiarità.

Al riguardo, peraltro, occorrerà verificare che la riarticolazione dei ruoli trovi corrispondenza con gli analoghi progetti che gli altri Ministeri dovranno elaborare per il personale delle Forze di Polizia (per queste ultime non sono disponibili i relativi schemi di decreto legislativo).

Per quanto riguarda le norme transitorie, rileva che esse costituiscono elemento essenziale e qualificante del provvedimento. Per riordinare i ruoli nel senso delineato dalle norme a regime, infatti, occorrerà procedere al reinquadramento di tutto il personale in servizio - prevedendo quasi certamente l'acquisizione di gradi e qualifiche superiori, con conseguenti notevoli riflessi sulla gestione dei ruoli e sulle aspettative degli interessati (pertanto, risulta indispensabile che quanto prima venga definito il contenuto normativo transitorio).

Il relatore Cappuzzo sottolinea poi che lo schema di decreto in esame - pur riordinando ruoli e carriere - prevede una omogeneità di trattamento per i sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e per quelli delle altre Forze armate, configurandosi così quale naturale evoluzione della

normativa vigente, che tale omogeneità già sancisce (leggi n. 599 del 1954 sullo stato giuridico e n. 212 del 1983 sul reclutamento e l'avanzamento dei sottufficiali).

Tale impostazione è pienamente condivisibile, dal momento che vanno comunque salvaguardati due fondamentali principi: anzitutto, per non creare «fratture» all'interno delle Forze armate (di cui l'Arma dei Carabinieri fa parte a pieno titolo), occorre che a tutto il personale militare venga attribuito lo stesso trattamento, in particolare per quanto concerne lo sviluppo di carriera; inoltre al personale dell'Arma dei Carabinieri, sottoposto ai maggiori oneri propri della «condizione militare», non potranno certo essere applicate norme meno favorevoli di quelle eventualmente introdotte per le Forze di Polizia ad ordinamento civile.

Dopo aver evidenziato l'estrema genericità della norma delegante - priva dei principi e criteri direttivi richiesti dall'articolo 76 della Costituzione - il relatore manifesta alcune perplessità concernenti la copertura finanziaria del provvedimento in esame: in effetti, i limiti di spesa supererebbero di gran lunga quelli stabiliti dalla legge delegante. Su quest'ultima, peraltro, è già stata sollevata una questione di costituzionalità da parte della Corte dei Conti.

Il senatore Cappuzzo rileva poi anche l'assenza di una visione organica del più ampio quadro fornito dal nuovo «modello di difesa». Inoltre, mentre manca uno «stato giuridico» per i sottufficiali delle Forze armate (stato giuridico previsto invece per i sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri), ci sarebbe uno scompensamento numerico tra il «ruolo marescialli» (sovraordinato) e il «ruolo sergenti» (sottordinato). Occorrerebbe inoltre fornire indicazioni di riferimento per quanto concerne il sistema della ferma di leva obbligatoria ed il volontariato, precisando, tra l'altro, quale dovrà essere l'impiego del personale militare femminile.

In conclusione, auspicando una sollecita acquisizione del parere reso dal COCER e dal Comitato dei Capi di Stato Maggiore, il relatore si pronuncia per l'espressione di un parere favorevole, con le osservazioni precedentemente svolte (soprattutto quelle relative agli aspetti di copertura finanziaria) e quelle che emergeranno nel corso del dibattito.

Il presidente BONO PARRINO ritiene necessario un ampio approfondimento delle tematiche contenute nel provvedimento e degli spunti critici evidenziati nell'analitica ed ampia esposizione del relatore. Sarebbe pertanto opportuno rinviare il seguito dell'esame, nel corso del quale potranno essere acquisiti anche i pareri delle parti interessate al provvedimento.

Il senatore MESORACA valuta di grande rilevanza le osservazioni svolte dal relatore e ritiene di estrema importanza l'acquisizione del parere del COCER e delle organizzazioni sindacali del personale civile della Difesa.

Il senatore Francesco PARISI, pur ritenendo necessario un approfondimento successivo della materia in esame, sottolinea fin d'ora

come il disegno riformatore sotteso al progetto di decreto legislativo debba essere lasciato alla piena responsabilità dell'Esecutivo, evitando pressioni di natura corporativa. Inoltre è auspicabile che i problemi concernenti il rapporto di pubblico impiego connessi all'attività delle Forze armate e di Polizia non coinvolgano, se non a livello di orientamento politico, le Commissioni parlamentari competenti in sede consultiva. Dopo aver manifestato l'esigenza di accertare scrupolosamente gli oneri che deriveranno dall'emanazione del decreto delegato, soprattutto nelle proiezioni pluriennali, conclude augurandosi che in un prossimo futuro vengano individuati adeguati meccanismi di aggancio automatico dei trattamenti giuridico-economici del personale delle Forze armate a quelli dei diversi settori del pubblico impiego.

La senatrice TEDESCO TATÒ, giudicata necessaria una profonda riflessione sulle tematiche in esame e condivisa l'opportunità di acquisire ulteriori elementi conoscitivi, tiene sin d'ora a precisare che nel parere dovranno essere contenute tutte le osservazioni, anche critiche, che emergeranno nel corso del dibattito; ciò anche al fine di sopperire alla totale mancanza di principi e criteri direttivi nella legge delega.

Dopo che il senatore BOLDRINI ha dichiarato di condividere la proposta di acquisire il parere del COCER (anche tramite apposita audizione) e delle organizzazioni sindacali interessate, il relatore CAPPUZZO tiene a precisare che i problemi concernenti gli ordinamenti, le carriere e la struttura necessariamente «piramidale» dell'organizzazione militare mal si prestano a sollecitazioni di natura politica proprio per il loro intrinseco contenuto tecnico che presuppone una conoscenza specialistica delle questioni affrontate.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

(R 29, C 4^a, 4^o)

Il PRESIDENTE avverte che l'ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si riunirà domani 22 ottobre alle ore 9,30.

La seduta termina alle ore 10,50.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 392, recante norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico (648)

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 155.270 milioni annui a decorrere dal 1992, si provvede, quanto a lire 31.000 milioni per l'anno 1992 e a lire 155.270 per ciascuno degli anni 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento predisposto per "Adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi per il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, previsto rispettivamente dall'articolo 16 del decreto-legge n. 344 del 1990, convertito in legge n. 21 del 1991, e dell'articolo 12 della legge n. 231 del 1990", e, quanto a lire 124.270 milioni per l'anno 1992, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011 e 1376, rispettivamente per lire 52.193 milioni e 72.077 milioni, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno medesimo».

2.0

BUTINI

Art. 3.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per fare fronte alle ulteriori esigenze del Ministero della difesa intervenute nell'anno 1990 ed alle attività già svolte in tale anno in connessione alla particolare situazione determinatasi a seguito della crisi nell'area del Golfo Persico, è autorizzata altresì la spesa di lire 30.900 milioni da erogare con decreto del Ministro della difesa. All'onere relativo si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1376, per lire 4.930 milioni, 1874, per lire 4.500 milioni, 1878, per lire 4.500 milioni, 2002, per lire 1.000 milioni, e 4011, per lire 15.970 milioni, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1992.»

3.0

BUTINI

BILANCIO (5^a)

MERCLEDÌ 21 OTTOBRE 1992

32^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ABIS

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Malvestio e Sacconi.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale (463-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, con l'articolo 2.

Il presidente ABIS fa presente che sono stati presentati due ordini del giorno (0/463-B/2/5 e 0/463-B/3/5).

Il senatore PICANO si rimette al Governo e il sottosegretario SACCONI si dichiara contrario al primo ordine del giorno, in quanto esso parte da un presupposto diverso rispetto al testo e, per il punto 4, ingenera la sensazione che si vada al di là della legge: comunque, il Governo lo può accogliere come raccomandazione.

Per quanto concerne il secondo ordine del giorno, il parere è nettamente contrario e pertanto l'invito è a ritirarlo in quanto solo una parte dei professori di prima fascia è equiparata ai dirigenti generali e con l'ordine del giorno si intende equiparare invece tutta la carriera universitaria.

Il senatore GIOVANOLLA fa presente che le modifiche alla lettera f) fanno salve determinate carriere e chiede a quante persone si rivolge la norma, dovendosi a suo avviso esprimere un orientamento contrario ad un'eccessiva rigidità nei confronti dei docenti universitari.

Il sottosegretario SACCONI fa presente che la lettera f) riguarda principi diversi dalla contrattualizzazione, nel senso che è il criterio funzionale, non quello gerarchico, a costituire il discrimine fra regime privatistico o meno. Precisa poi che la particolarità delle due carriere esentate dal regime generale dipende dalle funzioni di rappresentanza svolte all'interno e all'esterno. Vi sono state pressioni da parte dei sindacati dei dipendenti del ministero di grazia e giustizia i quali, pur sapendo che non era in discussione alcuna indennità, hanno elevato la protesta per essere esentati, in realtà, dalla contrattazione ed agganciare la retribuzione ad una percentuale di quella dei magistrati.

Rimane pertanto il suo invito, anche perchè l'impegno che si chiede è *contra legem* e l'ordine del giorno non può eccedere la delega.

Il senatore CROCETTA dichiara di astenersi, in quanto la materia deve essere regolata dalla legge, non da un ordine del giorno.

L'ordine del giorno viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Il senatore CROCETTA illustra gli emendamenti presentati all'articolo 2 dal Gruppo di Rifondazione comunista, facendo presente, in particolare, che l'emendamento 2.17 serve, in assenza di un criterio, per stabilire la rappresentatività dei sindacati e gli emendamenti 2.14, 2.15 e 2.16 servono ad eliminare la spesa connessa ai corsi abilitanti.

Il senatore SPOSETTI chiede delucidazioni sul meccanismo di cui alla lettera b), modificata dalla Camera dei deputati e il sottosegretario SACCONI fa presente che, pur essendo la contrattazione privata, il fatto stesso che vi sia un parte pubblica significa l'obbligo della registrazione da parte della Corte dei conti.

Dopo che il senatore SPOSETTI ha fatto presente che il meccanismo previsto incrementerà la spesa, il sottosegretario SACCONI rileva che la modifica introdotta dalla Camera è volta a rendere certa la ricezione dell'accordo entro tempi rapidi.

Il senatore SPOSETTI ricorda che la registrazione presso l'ente di controllo contabile non è servita in passato, quando non sono stati rilevati gli sfondamenti.

Il presidente ABIS fa osservare che la modifica apportata dalla Camera, oltre a prevedere tempi certi, di fatto implica una modifica dei poteri della Corte dei conti, che non sono più solo di controllo di legittimità, almeno per quanto riguarda i contratti del pubblico impiego.

Il senatore GIOVANOLLA illustra poi gli emendamenti presentati dal Gruppo PDS, facendo osservare che l'emendamento 2.18, se non verrà accolto, sarà poi trasformato in ordine del giorno in Assemblea.

Il relatore PICANO si dichiara contrario a tutti gli emendamenti.

Ha quindi la parola il sottosegretario SACCONI, che fa presente che sulla contrattazione decentrata le motivazioni degli emendamenti illustrati dal senatore Giovanolla hanno una parte di verità, e quindi preannuncia un orientamento favorevole sull'ordine del giorno che sarà presentato in Assemblea. Il Governo intende comunque aprire sulla materia dell'orario di ufficio del pubblico impiego la contrattazione decentrata.

Conclude facendo presente che vi è una contraddizione negli emendamenti del Gruppo PDS, in quanto da un lato si vuole il rapporto pubblico e dall'altro si vuole privatizzare la contrattazione.

Il senatore CROCETTA fa presente, per quanto concerne l'emendamento 2.5, che va visto con netto sfavore il fatto che per la Corte dei conti vengano previste competenze di valutazione sulla compatibilità economica: il voto pertanto è di segno favorevole sull'emendamento 2.5.

L'emendamento viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Dopo che il senatore GIOVANOLLA ha dichiarato di ritirare l'emendamento 2.18, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea sotto forma di ordine del giorno, si passa all'esame dell'emendamento 2.6, in ordine al quale annuncia il voto favorevole il senatore CROCETTA: l'emendamento viene posto ai voti ed è respinto.

Viene quindi posto ai voti ed è respinto l'emendamento 2.19.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore DIONISI, l'emendamento 2.7 viene posto ai voti ed è respinto.

Sull'emendamento 2.17 il senatore DIONISI dichiara il voto favorevole, in quanto il disegno di legge impedisce di tener conto dei soggetti politici e sindacali emergenti, e il senatore ROSCIA dichiara voto ugualmente favorevole, in quanto in un contesto istituzionale in estremo movimento non si possono assumere posizioni rigide e tali da ingessare la realtà attuale.

L'emendamento 2.17 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Ugualmente viene posto ai voti e respinto l'emendamento 2.21.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore CROCETTA viene quindi posto ai voti ed è respinto l'emendamento 2.8.

Posto ai voti, l'emendamento 2.20 è respinto.

Viene dichiarato decaduto l'emendamento 2.1 per assenza dei proponenti.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore CROCETTA, l'emendamento 2.9 viene posto ai voti ed è respinto.

Ugualmente viene posto ai voti e respinto l'emendamento 2.22.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore DIONISI, l'emendamento 2.10 viene posto ai voti ed è respinto.

Il senatore CROSETTA dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.11 che, posto ai voti, è respinto.

Sull'emendamento 2.12 si dichiara favorevole il senatore CROSETTA. L'emendamento, posto ai voti, è respinto.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 2.13, 2.16 e 2.23. Per assenza dei proponenti vengono dichiarati decaduti gli emendamenti 2.3 e 2.4.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore DIONISI, viene posto ai voti ed è respinto l'emendamento 2.15.

Viene posto ai voti ed è respinto l'emendamento 2.14.

Sugli emendamenti 2.2 e 2.4 il sottosegretario SACCONI interviene in senso contrario osservando che il testo del secondo comma ripropone fedelmente l'analogo contenuto della vigente legge quadro per il pubblico impiego, il quale ha consentito un ampio e positivo esercizio dell'autonomia.

Il Governo assume l'impegno a consultare le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano in ordine al contenuto dei decreti delegati e a riconsiderare con la migliore attenzione le piante organiche del territorio della Provincia di Bolzano, affinché esse corrispondano alle particolari caratteristiche del locale mercato del lavoro.

Stante l'assenza dei proponenti gli emendamenti 2.2 e 2.4 vengono poi dichiarati decaduti.

Viene quindi accolto nel testo approvato dalla Camera dei deputati l'articolo 2.

Si passa all'articolo 4.

Il senatore CROSETTA illustra gli emendamenti presentati, ricordando come l'articolo in esame realizzi una vera e propria controriforma nel settore dell'imposizione, superando il principio dell'unicità dell'imposta sui redditi, per reintrodurre una miriade di imposte aggiuntive. Tra l'altro, la normativa è aberrante per quanto concerne il settore della casa: considerando quale patrimonio anche la prima casa di soggetti che dispongono di basso reddito si finisce per tassare cespiti inesistenti.

Il senatore Michelangelo RUSSO illustra quindi gli emendamenti 4.20 e 4.21, osservando come la lettera e) costituisca norma di difficile applicazione.

Contrari agli emendamenti si dichiarano il relatore PICANO e il sottosegretario SACCONI.

Si passa alla votazione.

Respinti gli emendamenti 4.2 e 4.20, di identico tenore, risultano poi respinti con distinte votazioni gli emendamenti 4.1 e 4.3.

Il senatore DIONISI dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento 4.4 che, posto ai voti, è respinto.

Ritirato dal senatore CROCETTA l'emendamento 4.5, è successivamente respinto l'emendamento 4.6, dopo che su di esso ha dichiarato voto favorevole il senatore DIONISI.

Interviene quindi, sui lavori della Commissione, il senatore SPOSETTI, ricordando di avere già sollecitato il Governo a presentare una nuova relazione tecnica sul provvedimento, al fine di tener conto delle modifiche apportatevi dalla Camera dei deputati. Il Governo ha trasmesso esclusivamente una relazione tecnica relativa all'articolo 4, mentre non vi è dubbio che, ad esempio, le modifiche dell'articolo 1 provocano variazioni di entrate, di cui occorre tener conto, in quanto essendo il provvedimento collegato alla manovra finanziaria, la sua quantificazione si riflette su quella della legge finanziaria stessa. D'altra parte, di fronte ai rilievi sollevati in Commissione circa la quantificazione del provvedimento, e derivanti anche dalla documentazione fornita dal Servizio del bilancio, il Governo è tenuto a dare una puntuale risposta e non può perseverare in atteggiamenti intollerabili, quali quelli del Ministro del Tesoro, che si rifiuta costantemente di intervenire ai lavori della Commissione. Se tale atteggiamento verrà mantenuto, sarà costretto a trarne le debite conseguenze di natura politica.

Il presidente ABIS precisa che il Governo, trasmettendo la relazione tecnica relativa alle modifiche contenute nell'articolo 4, ha precisato di non ritenere che esistano variazioni relativamente alla quantificazione dei rimanenti articoli.

Poichè occorre sospendere i lavori della Commissione, a causa dell'inizio della seduta di Assemblea, non può che constatare con amarezza che la Commissione non ha potuto concludere i propri lavori sul provvedimento in esame, che risulta pertanto sospeso.

La seduta termina alle ore 11,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 1992

28^a Seduta*Presidenza del Presidente***FORTE***Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Luca.**La seduta inizia alle ore 10.***IN SEDE REFERENTE**

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile abitazione e per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie (641)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al decreto-legge.

In relazione all'articolo 1, il relatore LEONARDI illustra l'emendamento 1.0, soppressivo dell'ultimo periodo del comma 2, che prevede l'applicazione di una penalità alle cessioni a titolo oneroso effettuate entro il termine di cinque anni dall'acquisto di immobili che hanno usufruito delle cosiddette «agevolazioni per la prima casa»; tale norma rischia infatti di penalizzare le esigenze dei nuclei familiari meno abbienti, esigenze tenute presenti anche nell'ambito delle decisioni di alcune commissioni tributarie, nonché di una risoluzione ministeriale del 30 agosto 1991.

Sul punto si apre un dibattito in cui intervengono i senatori FERRARA Vito (il quale sottolinea comunque l'opportunità di penalizzare i trasferimenti di proprietà di carattere speculativo), FAVILLA (che prospetta la fissazione di un termine di sei mesi, nell'arco dei cinque anni, entro il quale deve avvenire l'acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale), FORTE (il quale suggerisce di ridurre da cinque a tre anni il periodo previsto) e il senatore VISCO (il quale condivide la proposta di emendamento indicata dal senatore Favilla).

Passando all'articolo 2, il relatore LEONARDI illustra quindi l'emendamento 2.0, che è volto ad inserire un nuovo comma all'inizio dell'articolo 2, prevedendo il coinvolgimento delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali in sede di revisione generale delle tariffe d'estimo, al fine di assicurare la perequazione degli estimi stessi nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

Al riguardo il senatore FERRARA Vito fa presente che le sedi locali hanno già partecipato alla revisione da ultimo operata e che comunque le commissioni censuarie non rappresentano certamente gli organismi più idonei per tale compito, avendo enormi problemi di organizzazione e funzionamento.

Esprimono perplessità anche i senatori GUGLIERI (il quale sottolinea l'esistenza di difetti operativi in sede di Ministero) e GAROFALO (il quale prospetta il rischio che le commissioni censuarie tendano a mantenere bassi i valori di stima).

Il relatore LEONARDI illustra l'emendamento 2.1 al comma 1, il quale detta al Governo alcuni criteri a cui attenersi ai fini della revisione delle tariffe d'estimo, come la considerazione delle superfici per le unità immobiliari di tipo A e B e dei volumi per le unità di tipo C e D.

Al riguardo il senatore FAVILLA fa presente che, nelle more dell'aggiornamento del catasto, l'approvazione di tale emendamento potrebbe aggravare la confusione già esistente.

Il relatore LEONARDI dà poi conto dell'emendamento 2.2, sempre riferito al comma 1, con il quale si consente ai contribuenti, nel caso in cui le tariffe stabilite con la revisione risultassero inferiori a quelle di cui al decreto ministeriale del settembre 1991, di computare in diminuzione la maggiore imposta pagata in sede di imposte sui redditi afferenti allo stesso immobile.

Il senatore FAVILLA illustra l'emendamento 2.3 che è di tenore analogo all'emendamento 2.2, sebbene prenda in considerazione accanto alle imposte dirette anche l'ISI e l'ICI; dà conto altresì dell'emendamento 2.4, che estende alle cooperative edilizie a proprietà indivisa le agevolazioni previste per la casa di abitazione ai fini della determinazione dell'ISI.

Il senatore LONDEI illustra l'emendamento 3.0 al comma 2 dell'articolo 3, il quale fissa in 5, anziché in 10 milioni di litri, il limite di carburante erogato oltre il quale non compete il credito di imposta ai distributori; dà conto altresì dell'emendamento 3.1 al comma 5, che condiziona le agevolazioni ai carburanti, ivi previste, al rispetto di un tenore di idrocarburi aromatici non superiore al 35 per cento in peso; rinuncia poi ad illustrare l'emendamento 4.1, soppressivo dell'articolo 4, le cui motivazioni sono già state ampiamente dibattute in sede di esame del precedente decreto-legge.

Il senatore PICCOLO dichiara di condividere l'emendamento 4.1, anche nella considerazione che l'articolo 4 è, a suo avviso, privo di copertura finanziaria, essendo ricaduto il relativo stanziamento nell'azzeramento del fondo globale previsto dal decreto-legge n. 333 del luglio scorso.

Il senatore GAROFALO illustra l'emendamento 4.2 che, in via subordinata, propone di sopprimere il comma 3 dell'articolo 4, in quanto lo stanziamento ivi previsto non risponde ad effettive necessità.

Il senatore TRIGLIA illustra l'emendamento 4.3, il quale propone di destinare prioritariamente il fondo di cui al comma 3 ad interventi volti a favorire, attraverso la rete telematica dei comuni, l'interscambio di dati tra le anagrafi comunali e gli archivi delle licenze di commercio da una parte e gli enti che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale dall'altra; in tale ottica dovranno innanzi tutto essere presi in considerazione i circa 3.000 comuni attualmente privi di un sistema informativo.

Il sottosegretario DE LUCA suggerisce di trattare la materia dell'emendamento 4.3 in un provvedimento più idoneo.

Il senatore VISCO illustra l'emendamento 5.0, soppressivo dell'articolo 5, sul quale anche la 5^a Commissione ha espresso parere contrario. Dichiara di non comprendere le ragioni di un nuovo stanziamento finalizzato alle esigenze del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria - tra l'altro a carico dell'accantonamento relativo all'istituzione dei CAF - dopo che molteplici stanziamenti ripetuti nel corso del tempo non hanno dato luogo ai risultati sperati.

Il senatore TRIGLIA suggerisce l'opportunità di effettuare una visita conoscitiva presso la Sogei che, come è noto, è la concessionaria del Ministero delle finanze per la gestione di un enorme patrimonio di dati informativi, dati che purtroppo non vengono ancora proficuamente utilizzati in sede periferica. Nel sottolineare l'efficienza di tale società, auspica una maggiore attenzione da parte del Governo al fine di garantire ai comuni l'utilizzo dei dati, in modo non oneroso, per la gestione dell'autonomia impositiva locale e per ogni opportuna collaborazione con il fisco.

Il senatore FAVILLA rinuncia ad illustrare gli emendamenti 5.1 e 5.2, che sarebbero ovviamente preclusi qualora risultasse soppresso l'articolo 5.

Anche il senatore GAROFALO rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.3.

Il senatore TRIGLIA illustra l'emendamento 5.0.1 il quale, per finalità di trasparenza, sancisce l'obbligo a carico degli enti locali e loro

associazioni, nonché delle aziende speciali e delle unità sanitarie locali, di pubblicare, anche mediante inserimento nella rete telematica dell'ANCI, tutti i bandi e gli avvisi di gara relativi alla esecuzione di opere pubbliche di importo superiore a 75 milioni e di forniture di importo superiore a 10 milioni.

Il presidente FORTE si dichiara personalmente favorevole a tale emendamento, ritenendo tuttavia più opportuno che venga inserito nel provvedimento annuale sulla finanza locale.

In relazione all'articolo 6, il relatore LEONARDI illustra l'emendamento 6.0, volto a prorogare da 10 a 20 giorni il termine entro il quale gli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni dai soggetti passivi IVA devono essere presentati agli uffici doganali.

Passando all'articolo 7, il senatore TRIGLIA illustra l'emendamento 7.0 che estende alla rata di settembre 1992 il differimento dei termini previsto al comma 3; illustra altresì l'emendamento 7.1 che, tenendo conto delle gravi difficoltà operative incontrate dai concessionari della riscossione, è volto a consentire la fruibilità delle dilazioni nei versamenti riconosciute ai concessionari anche sui versamenti decadali delle entrate riscosse per i versamenti diretti, ad esonerare l'agente della riscossione dall'obbligo di perseguire in via diretta il contribuente in stato di insolvenza, nonché a consentire l'utilizzo fino al 31 dicembre 1994 degli ufficiali della riscossione e a rendere possibile la stipula di contratti di lavoro autonomo per l'assunzione dei messi notificatori. L'emendamento 7.1 prevede poi l'applicazione, fino al 31 dicembre 1991, di una sanzione ridotta per il caso di ritardato versamento delle somme riscosse dai concessionari, nonché la riduzione del contributo complessivamente dovuto dalle aziende concessionarie allo speciale fondo di previdenza presso l'INPS. Il senatore Triglia dà poi conto degli emendamenti 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3, che si propongono di modificare il sistema di remunerazione dei concessionari stabilito dall'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, di erogare ai concessionari un contributo in conto esercizio per l'anno 1992, di modificare le modalità di riversamento delle somme iscritte a ruolo con una attenuazione del principio dell'obbligo del non riscosso per riscosso.

Il senatore VISCO, ricordando di essere stato uno dei fautori della riforma del sistema di riscossione, che peraltro traeva spunto da studi effettuati circa dieci anni prima, prospetta l'utilità di un'indagine sullo stato di attuazione e sugli esiti di tale riforma.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,30.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile abitazione e per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie (641)

AL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

1.0

LEONARDI

Art. 2.

Premettere il seguente comma:

«01. Nell'articolo 32, primo comma, la lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, è sostituita dalla seguente:

“b) provvede, nel solo caso di revisione generale delle tariffe d'estimo ed al fine di assicurare la perequazione degli estimi nell'ambito dell'intero territorio nazionale, alla ratifica, preve eventuali variazioni, delle tariffe relative alle qualità e classi dei terreni e di quelle relative alle unità immobiliari urbane, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione dei prospetti delle tariffe stesse, già approvate dalla Commissione censuaria provinciale;”».

2.0

LEONARDI, FAVILLA

Al comma 1, dopo le parole: «è disposta la revisione» aggiungere le seguenti: «delle zone censuarie e dei criteri di classificazione delle unità censuarie».

Dopo le parole: «facciano riferimento» aggiungere le seguenti: «alle superfici commerciali per le unità immobiliari di tipo A e B - ai volumi per le unità immobiliari di tipo C e D».

2.1

LEONARDI

Alla fine del comma 1 sono aggiunti i seguenti periodi: « ; tuttavia le tariffe d'estimo e le rendite stabilite con la revisione effettuata ai sensi del primo periodo del presente comma si applicano, ai soli fini delle imposte dirette dal 1° gennaio 1992 nei casi in cui, anche per effetto della revisione generale della qualificazione, classificazione e classamento di cui al comma 2, risultano di importo inferiore rispetto alle tariffe d'estimo, di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991 e ai decreti del Ministro delle finanze 17 aprile 1992, pubblicati nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1992, e alle rendite determinate a seguito della revisione disposta con il predetto decreto 20 gennaio 1990. In tal caso i contribuenti possono computare in diminuzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, delle imposte sui redditi dovute sulla base della prima dichiarazione che deve essere presentata successivamente alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo ed eventualmente degli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, l'ammontare delle imposte dirette, determinate sulla base delle tariffe d'estimo precedentemente in vigore.».

2.2

LEONARDI, FAVILLA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis. - 1. Il proprietario dell'immobile ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non residente nel territorio dello Stato, può ricalcolare l'imposta straordinaria immobiliare di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, sulla base delle tariffe d'estimo approvate con decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388. Nell'ipotesi di cui tale importo risulti inferiore di almeno il 10 per cento a quello effettivamente versato a titolo di imposta straordinaria immobiliare, è concesso - per l'anno 1994 - un credito d'imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari alla differenza tra l'imposta effettivamente pagata e quella ricalcolata con le modalità di cui al presente articolo. Analoga facoltà è concessa, al verificarsi dei presupposti, in sede di applicazione dell'imposta comunale immobiliare (ICI) 1993. Tale credito d'imposta sarà dedotto sull'ICI del 1994. Il Governo provvede entro il 31 dicembre 1992 ad emanare analoghe disposizioni ai fini delle imposte dirette (IRPEF, IRPEG, ILOR) pagate sui redditi definiti dalle rendite catastali attualmente in vigore.»

2.3

FAVILLA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis. - 1. Ai fini della determinazione dell'imposta straordinaria immobiliare istituita dall'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nelle unità immobiliari urbane direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, di cui al comma 3 dello stesso articolo, debbono intendersi comprese anche le abitazioni assegnate in uso e godimento ai propri soci dalle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa».

2.4

FAVILLA

Art. 3.

Al comma 2, sostituire le parole: «dieci milioni di litri» con le altre: «5 milioni di litri»

3.0

GAROFALO, PELLEGRINO, VISCO, LONDEI, BRINA

Al comma 5, dopo le parole: «all'1 per cento in volume», inserire le altre: «nonchè un tenore di idrocarburi aromatici non superiore al 35 per cento in peso».

3.1

VISCO, BRINA, LONDEI, GAROFALO, PELLEGRINO

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

LONDEI, PELLEGRINO, GAROFALO, BRINA, VISCO

Sopprimere il comma 3.

4.2

LONDEI, PELLEGRINO, VISCO, GAROFALO, BRINA

Al comma 3, dopo le parole: «100,5 miliardi per l'anno 1992.» aggiungere le altre: «Tale fondo dovrà essere prioritariamente destinato ad interventi volti a favorire, attraverso la rete telematica dei comuni, l'interscambio di dati tra le anagrafi comunali della popolazione e gli archivi delle licenze di esercizio commerciale da un lato e gli enti che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale dall'altro».

4.3

TRIGLIA

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.0 LONDEI, GAROFALO, BRINA, VISCO, PELLEGRINO,

Al comma 1, lettera d) le parole da: «la semplificazione» fino a: «comunicazione di massa» sono sostituite con le seguenti: «la semplificazione delle procedure e la connessa tempestiva informazione dei contribuenti».

5.1 FAVILLA

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere il seguente periodo: «L'Amministrazione finanziaria è autorizzata a procedere per l'affidamento di appalti e concessioni per l'acquisizione dei singoli servizi occorrenti alla predisposizione dei sistemi informatici previo esperimento di confronti concorrenziali fra soggetti in possesso dei necessari requisiti per ciascuna categoria di servizio.».

5.2 FAVILLA

Sopprimere il comma 3.

5.3 GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, VISCO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis. - 1. I bandi e gli avvisi di gara per i pubblici incanti, per le licitazioni private, per le trattative private, per gli appalti concorso, nonché per le concessioni di costruzioni e gestioni, relativi all'esecuzione di opere pubbliche se di importo superiore a 75 milioni e di forniture di beni e servizi se di importo superiore a 10 milioni, indetti da province, comuni, loro consorzi, aziende speciali, comunità montane, unità sanitarie locali, unioni di comuni, devono essere pubblicati, oltre che nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti, anche mediante contemporaneo e gratuito inserimento nella rete informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

2. I bandi e gli avvisi relativi alle procedure di gara di cui al comma 1, per i quali, in relazione all'importo dell'appalto, le norme vigenti prevedono la sola pubblicazione all'albo dell'ente od altre forme ristrette di pubblicità devono essere pubblicati, almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la presentazione dell'offerta o della domanda di ammissione alla gara, anche mediante inserimento nella rete informativa telematica dell'ANCI.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituisce motivo di annullamento delle gare.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le procedure di gara indette successivamente al primo giorno del terzo mese successivo a quello a cui entra in vigore la legge di conversione del presente decreto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono approvate le modalità tecnico-amministrative proposte dall'ANCI per regolamentare il servizio. Il decreto disciplinerà anche la costituzione di un comitato di garanzia e controllo del servizio, composto da un rappresentante del Ministero dell'interno, del Ministero dei lavori pubblici, dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM e della CISPEL. La partecipazione al comitato non comporta il diritto a percepire alcun tipo di indennità od emolumento.

5. Con apposita convenzione tra gli enti gestori della rete telematica dei comuni e dell'analoga rete delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, verrà disciplinata la distribuzione delle informazioni raccolte anche mediante la creazione di apposite postazioni informative presso le camere di commercio.»

5.0.1

LONDEI, GAROFALO, TRIGLIA, FAVILLA

Art. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il decimo giorno lavorativo» con le altre: «entro il ventesimo giorno lavorativo».

6.0

FAVILLA

Art. 7.

Al comma 3, sostituire le parole: «febbraio, aprile e giugno 1992» con le altre: «febbraio, aprile, giugno e settembre 1992».

7.0

TRIGLIA, LEONARDI, SCHEDA, FAVILLA

Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. - Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, comma 4, dopo le parole: "concedere dilazioni" sono aggiunte le seguenti: ", usufruibili anche sui versamenti diretti,";

b) all'articolo 78 le parole: "il concessionario deve dimostrare" sono sostituite dalle seguenti: "il concessionario, anche nei casi in cui si è avvalso della facoltà prevista all'articolo 51, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve dimostrare";

c) all'articolo 99, è aggiunto, infine, il seguente comma: "Fino al 31 dicembre 1994 è ammesso l'utilizzo di ufficiali della riscossione con contratto di lavoro autonomo.";

d) all'articolo 102, comma 3, le parole "per l'assunzione dei messi notificatori" sono sostituite dalle seguenti "quando si procede all'assunzione di messi notificatori con contratto di lavoro subordinato".

3-ter. - Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis, della legge 26 giugno 1990, n. 165, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, continuano ad applicarsi al periodo compreso tra il 1° maggio 1990 ed il 31 dicembre 1991, semprechè le relative regolarizzazioni siano state effettuate entro il 15 gennaio 1992. Per il ritardato versamento è dovuto, per i giorni di ritardo, l'interesse del 20 per cento annuo.

3-quater. - A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 10, comma 1, punto 2) lettere a) e b), della legge 2 aprile 1958, n. 377, come modificato dall'articolo 19 della legge 29 luglio 1971, n. 587, è sostituito dal seguente:

"2) per le prestazioni di cui all'articolo 2, primo comma, punto 2), con un contributo complessivo, a totale carico del datore di lavoro, pari al 3,78 per cento della retribuzione indicata al punto 2) del successivo articolo 13. Tale contributo è assegnato:

a) per il 2,78 per cento alla gestione per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile;

b) per l'1 per cento all'assicurazione temporanea di gruppo, per l'integrazione dovuta nei casi di morte o di invalidità dell'iscritto».

7.1

TRIGLIA, LEONARDI, SCHEDA, FAVILLA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche.

Il comma 3 è sostituito dal seguente: "La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari

similari, tenendo comunque conto del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123, ove tale personale ecceda le necessità operative riconosciute alla concessione; si tiene conto altresì, con riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosità e di quello di inesigibilità. La remunerazione è articolata come segue:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilita in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e massimo;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e massimo, tenendo conto dei costi specifici e del prevedibile ammontare globale di tali somme;

c) un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla precedente lettera b), per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, tenendo conto dell'ammontare medio nazionale delle esecuzioni fruttuose e dell'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione;

d) un compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, differenziato per ogni ambito territoriale e determinato in relazione al prevedibile ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora spettanti ai concessionari ai sensi del presente articolo al fine di assicurare la remunerazione calcolata con i criteri previsti dal primo periodo del presente comma; il numero degli abitanti serviti da ogni concessione è quello risultante dalla pubblicazione ISTAT sulla popolazione residente".

Al comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Sono a carico dello Stato inoltre i compensi di cui alla lettera d) del comma 3, da erogarsi in rate di uguale importo entro il giorno 15 dei mesi di febbraio, giugno, settembre e novembre di ciascun anno mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente Intendente di Finanza e tratti su ordine di accreditamento, ovvero tramite concessione di una corrispondente dilazione a valere, anche sui versamenti diretti, a decorrere dalla prima scadenza utile dopo le date sopra indicate".

Al primo periodo del comma 8 sono sopresse le parole "e degli interessi"; le parole "tenuto conto anche delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel biennio precedente" sono sostituite dalle seguenti: "tenuto conto anche del tasso di inflazione programmato dal Governo per il biennio successivo"».

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-ter.

1. Per l'anno 1992 non si fa luogo all'applicazione dell'articolo 61, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. Per lo stesso anno ai concessionari del servizio ed ai commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione spetta, a titolo di contributo in conto esercizio e nei limiti delle residue disponibilità di bilancio esistenti al 31 dicembre 1992 sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992, il compenso di cui all'articolo 61, comma 3, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come integrato dal precedente articolo; tale compenso è da calcolarsi in relazione all'ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora percepiti nell'anno 1992, e non può, in ogni caso, essere di importo superiore alla differenza tra le spese di gestione riferite all'esercizio 1992 e la somma costituita dall'importo delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi percepiti nello stesso esercizio.

3. A tale fine con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro il 30 aprile 1993 verrà determinato l'importo per abitante spettante a ciascuna concessione, nonché le modalità ed i termini di presentazione, da parte dei concessionari e dei commissari governativi, della domanda per ottenere il contributo e della relativa documentazione.

4. Sulle domande provvede con propri decreti, da emanarsi entro il 30 giugno 1993, il Ministro delle finanze.

5. Dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma precedente e fino alla data di effettiva liquidazione del contributo il Ministero delle finanze concede ai concessionari o ai commissari governativi una dilazione sui versamenti di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pari all'ammontare del contributo attribuito. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza, il Ministero autorizza il concessionario o il commissario governativo a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.

6. La regolazione contabile concernente i provvedimenti di dilazione emessi dall'Intendente di finanza a favore dei concessionari e dei commissari governativi per i contributi in conto esercizio erogati ai sensi del presente articolo verrà effettuata nell'anno 1993 a carico del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze utilizzando le somme appositamente impegnate sul predetto capitolo nell'anno 1992 mediante versamenti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione delle entrate.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le concessioni operanti nella regione Sicilia».

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-quater.

1. Il versamento da parte dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi delle imposte dirette iscritte, con l'obbligo del non riscosso per riscosso, nei ruoli principali ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè nei ruoli suppletivi deve avvenire, al netto del compenso di riscossione di competenza, nei seguenti termini:

a) entro il giorno ventisette del mese di scadenza l'importo di ciascuna rata effettivamente riscosso entro il termine di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando che tale versamento non può essere inferiore al 30 per cento dell'importo della rata;

b) entro il giorno cinque del sesto mese successivo alla scadenza di ciascuna rata, per l'importo della rata, non ancora versato.

2. Ai versamenti di cui al presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei commi da 3 a 6 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

7.0.3

TRIGLIA, LEONARDI, SCHEDA, FAVILLA

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 1992

20^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO*Interviene il ministro per i beni culturali e ambientali Ronchey.**La seduta inizia alle ore 10,20.***AFFARI ASSEGNATI****Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'acquisto da parte del Governo di Villa Blanc e dell'utilizzo di Palazzo Barberini in Roma**(Approvazione di risoluzione)
(R 50 0 02, C 7^a, 1^o)

Il PRESIDENTE relatore ricorda le ragioni che hanno indotto la Commissione a ritornare sulla questione di Villa Blanc, già esaminata nelle sedute del 7 e dell'8 ottobre scorsi, allorchè il ministro Ronchey effettuò comunicazioni al riguardo. Alla luce di tali comunicazioni, la Commissione ha chiesto al Presidente del Senato che l'affare le fosse assegnato ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, allo scopo di esprimere una valutazione complessiva sull'operazione, il cui merito va riconosciuto all'impegno personale del ministro Ronchey.

Dà quindi la parola al Ministro, che intende fare chiarezza intorno alle notizie - spesso contraddittorie e imprecise - riportate dalla stampa.

Il ministro RONCHEY ritiene necessario chiarire nuovamente le fasi che hanno portato all'acquisizione del complesso architettonico di Villa Blanc, per fugare dubbi e imprecisioni apparsi su molti articoli di stampa negli ultimi giorni. Ricorda che, appena nominato ministro, fu pregato dai più insigni storici dell'arte di impegnarsi per realizzare finalmente una sistemazione adeguata alla Galleria nazionale di arte antica nella sede di Palazzo Barberini (di cui la Galleria occupa attualmente solo piccola parte), trasferendo in altra sede il Circolo degli ufficiali delle Forze Armate ivi collocato. L'occasione si presentò quando il Ministero fu sollecitato a esercitare la prelazione per l'acquisto del complesso architettonico di Villa Blanc, il cui prezzo di

compravendita era stato definito fra i contraenti in circa 23 miliardi. Le pressioni per esercitare la prelazione vennero da più parti, ma l'Amministrazione attese il momento della notifica della compravendita, onde evitare una lievitazione del prezzo. Il ministro della difesa Andò, interpellato sulla possibilità di trasferire il Circolo ufficiali a Villa Blanc, si mostrò interessato, tanto che iniziarono contatti informali tra gli esperti dei due Ministeri per definire la questione. Al di là però delle buone intenzioni, il problema non si avviava a soluzione, anche per le resistenze dei vertici del Ministero della difesa, dovute, come egli stesso appurò in seguito, alla condizione di assoluto favore (concessione a titolo gratuito per 19 anni) alla quale il Circolo ufficiali delle Forze Armate aveva ottenuto l'utilizzazione di Palazzo Barberini. Tale situazione giustificò la sua iniziativa presso la 7^a Commissione del Senato, lo scorso 7 ottobre, allorchè preannunciò la possibilità di dimissioni ove la vicenda non fosse giunta a buon fine, iniziativa a seguito della quale l'acquisizione di Villa Blanc si è potuta realizzare; recentemente il ministro Andò è stato nuovamente invitato ad assicurare il restauro di Villa Blanc, per trasferirvi il Circolo ufficiali, il che gioverebbe indubbiamente all'immagine delle Forze Armate. Da parte di alcuni si è anche contestato l'ammontare del prezzo di acquisizione della Villa, ma egli ricorda di aver chiarito, proprio alla 7^a Commissione del Senato, che l'Ufficio tecnico erariale aveva già espresso un giudizio di congruità del prezzo.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il Ministro per questo ulteriore chiarimento dei dati di fatto, riconosce che l'acquisizione di Villa Blanc rappresenta indubbiamente un successo della politica culturale del Governo. L'esiguità delle risorse attribuite al Ministero per i beni culturali giustifica poi la richiesta al Ministero della difesa di reperire i fondi necessari al restauro del complesso architettonico, che potrà degnamente ospitare il Circolo degli ufficiali delle Forze Armate. Propone quindi che la Commissione approvi una risoluzione, nella quale si sottolinei l'importanza dell'acquisizione e del recupero di Villa Blanc, operazione che consentirà finalmente la creazione della Galleria di arte antica nella sede di Palazzo Barberini. Inoltre la risoluzione potrebbe auspicare che il parco della Villa possa essere reso fruibile al pubblico, coinvolgendo non soltanto nel restauro ma soprattutto nella sua gestione il Comune di Roma. A questo proposito si potrebbe anche prevedere la possibilità di visite alle strutture architettoniche della Villa, nella misura in cui ciò sia compatibile con la loro destinazione a sede del Circolo ufficiali delle Forze Armate.

Si apre il dibattito.

Il senatore BISCARDI condivide l'apprezzamento per l'azione del Ministro, che ha superato difficoltà di ordine finanziario e burocratico per acquisire al patrimonio pubblico artistico un bene culturale così rilevante. Sottolinea anche l'importanza di poter finalmente assegnare integralmente una sede prestigiosa come Palazzo Barberini alla Galleria nazionale di arte antica, trasferendo il Circolo ufficiali delle Forze Armate a Villa Blanc. Non ritiene peraltro che tale destinazione possa

essere esclusiva: si dovrà quindi permettere la sua fruizione anche da parte della cittadinanza.

La senatrice ZILLI esprime a sua volta apprezzamento per la conclusione dell'intera vicenda, riconoscendo l'impegno personale del Ministro al riguardo. Ritiene che debba essere avviata una riflessione sulla esiguità delle risorse attribuite al Ministero per i beni culturali e che non sia possibile riservare esclusivamente al Circolo ufficiali delle Forze Armate un complesso architettonico e ambientale così rilevante come Villa Blanc. Dopo aver chiesto ulteriori assicurazioni circa il buon esito dell'operazione, conclude giudicando scandaloso che il Palazzo Barberini fosse stato concesso a titolo gratuito al Circolo ufficiali.

La senatrice BUCCIARELLI esprime, anche a nome della sua parte politica, apprezzamento al Ministro per l'azione svolta, ma ritiene che questa possa essere l'occasione per fornire indicazioni di carattere più generale al Governo sulla politica culturale, che incontra gravi difficoltà non soltanto per mancanza di risorse finanziarie ma anche per la mancata realizzazione della riforma della legislazione in materia di tutela. Ritiene poi necessario esprimere direttive precise fin d'ora circa le risorse finanziarie da utilizzare per i restauri e per le competenze di gestione di Villa Blanc.

Il senatore MANZINI condivide quanto proposto dal Presidente in ordine al contenuto della risoluzione. Il compito delle Amministrazioni centrali dello Stato termina, a suo avviso, con la acquisizione e il restauro di Villa Blanc, mentre per la sua gestione, relativamente alla parte che sarà fruibile dal pubblico, non potrà che essere coinvolta l'Amministrazione comunale di Roma.

Il PRESIDENTE illustra quindi uno schema di risoluzione, secondo il quale la Commissione esprime unanime apprezzamento al Governo ed in particolare al Ministro per i beni culturali e ambientali per aver superato le complesse difficoltà di ordine procedurale, burocratico e finanziario per l'esercizio del diritto di prelazione relativo all'acquisto di Villa Blanc, atto che consente il raggiungimento di due grandi obiettivi: l'acquisto al demanio dello Stato di Villa Blanc per assicurarne la conservazione, la tutela e la valorizzazione, sottraendolo all'attuale gravissimo stato di degrado, e per assicurare la sede al Circolo ufficiali del Ministero della difesa, attualmente ubicato nello storico Palazzo Barberini; la destinazione dell'intero Palazzo Barberini; sede della Galleria nazionale di arte antica, in conformità alla natura stessa del Palazzo, in modo tale da costituire un centro museale di importanza internazionale, grazie anche alla esposizione delle opere attualmente conservate nei depositi.

Nello schema di risoluzione, la Commissione invita altresì il Governo a reperire i finanziamenti necessari al restauro integrale del complesso di Villa Blanc e a definire un termine per il completamento dei lavori; i finanziamenti predetti, tenuto conto in particolare della destinazione finale d'uso cui il complesso sarà adibito, non potranno gravare sul bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali. Il

Governo è inoltre invitato a valutare, d'intesa con il Comune di Roma, le possibilità di uso pubblico del parco di Villa Blanc, in forme tali da assicurare la piena salvaguardia del parco stesso e la compatibilità con la destinazione d'uso finale della Villa e degli altri edifici esistenti nel complesso, senza addossare oneri impropri alle Amministrazioni dello Stato, e per assicurare comunque la possibilità per il pubblico e per gli studiosi di effettuare visite alla Villa e agli altri edifici.

Lo schema di risoluzione conclude auspicando che la vicenda di Villa Blanc e Palazzo Barberini, così felicemente conclusa, costituisca un forte segnale di nuova attenzione da parte dello Stato alla tutela, alla valorizzazione ed alla corretta fruizione dei beni culturali.

Dopo che il MINISTRO ha risposto brevemente alle richieste di chiarimenti circa la destinazione esclusiva di Villa Blanc al Circolo ufficiali e la gestione del parco della Villa, sullo schema di risoluzione si svolge un breve dibattito nel quale intervengono la senatrice BUCCIARELLI (che insiste sulla opportunità di definire gli ambiti di competenza per la gestione della Villa Blanc), il senatore MANZINI (che suggerisce un più chiaro coinvolgimento del Comune di Roma nella futura gestione del parco della Villa) e il PRESIDENTE, che dichiara di accogliere nello schema di risoluzione le indicazioni emerse dal dibattito.

La Commissione quindi approva all'unanimità la proposta di risoluzione, modificata secondo le indicazioni emerse dal dibattito, dando mandato al Presidente per il coordinamento formale del testo.

La seduta termina alle ore 11,15.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 1992

31^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
FABRIS

Intervengono il Ministro dei lavori pubblici Merloni e il Direttore generale dell'ANAS, ingegner Mariano Del Papa.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI(R 33 0 04, C 8^a, 7^o)

Il PRESIDENTE avverte che da parte della senatrice MAISANO GRASSI è pervenuta la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per la presente seduta. Avendo il Presidente del Senato già manifestato il proprio assenso, invita la Commissione a pronunciarsi su tale richiesta. La Commissione approva e conseguentemente tale forma di pubblicità viene assicurata per lo svolgimento della seduta.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO**Comunicazioni del Ministro dei lavori pubblici in ordine allo stato di attuazione delle leggi sulla viabilità**(R 46, C 8^a, 7^o)

Dopo una breve introduzione del presidente FABRIS, che illustra le tematiche oggetto delle comunicazioni del ministro Merloni e della audizione del Direttore generale dell'ANAS, fornendo altresì precisazioni al senatore Frasca sull'ordine dei lavori, ha la parola il ministro MERLONI, il quale ricorda che, nell'ultimo decennio, si sono succedute 4 fondamentali leggi sulla viabilità, che hanno interessato l'attività dell'ANAS.

In particolare, cita la legge n. 531 del 1982 relativa al piano decennale, la legge n. 205 del 1989 (Interventi per Italia 90), la legge n. 373 del 1988 (per le Colombiadi) e da ultimo la legge n. 102 del 1990, recante interventi in favore della Valtellina.

L'ANAS è stato autorizzato dal CIPE a varare un programma triennale per gli anni 1985-1987, utilizzando uno stanziamento di 7.200

miliardi, nonchè altri 6.600 miliardi per il primo stralcio attuativo del piano decennale, per complessivi 13.800 miliardi. Di questi, ne risultano al momento allocati 8.260 circa per strade e autostrade di competenza dell'ANAS e 4.400 per autostrade in concessione.

Alcuni interventi rimasti non attivati sono stati poi confermati nel piano triennale 1991-1993. Peraltro, il secondo dei tre stralci attuativi (relativo agli anni 1988-1990), non avendo ottenuto i prescritti pareri delle Commissioni parlamentari competenti, non ha potuto essere attuato. Il terzo stralcio, relativo agli anni 1991-1993, è in corso di attuazione. Per esso, sono stati stanziati 27.000 miliardi e risultano attualmente programmati interventi per un impegno di circa 10.500 miliardi per la viabilità ordinaria. Di questi 10.500 miliardi, risultano appaltati lavori per circa il 50 per cento della somma in questione. Inoltre, in tale cifra sono compresi 2000 miliardi di appalti a trattativa privata, per i quali si pone oggi il problema della stipula dei relativi contratti.

Per quanto concerne gli interventi di manutenzione della rete viaria compiuti negli anni 1985-1992, ricorda che è stato trasmesso alla Commissione un ampio documento illustrativo sin dal 30 settembre scorso.

Il ministro Merloni ricorda poi che gli interventi relativi ad Italia 90 risultano tutti completati, mentre quelli per le Colombiadi, per quanto concerne la sfera di competenza dell'ANAS, sono stati quasi interamente ultimati.

Dei 21 interventi, previsti per la Valtellina, infine, ne risultano al momento affidati 14 (i più importanti) e, comunque, tutti i progetti sono già stati esaminati dal Consiglio di amministrazione dell'ANAS.

Il Ministro osserva quindi che si è in presenza di un notevole quadro di spese compiute e avviate, che comportano ingenti impegni tecnici e finanziari per soddisfare le molteplici esigenze sorte nell'ultimo decennio.

Purtroppo, le risorse disposte dal disegno di legge finanziaria per il 1993 (che reca tagli per ben 2.100 miliardi) risultano insufficienti rispetto al fabbisogno ANAS, il cui stato di previsione per il 1993 prevede 1879 miliardi per la parte corrente e 4.425 in conto capitale (oltre a 1.013 miliardi per rimborso prestiti).

Nonostante queste prospettive economiche non esaltanti, l'ANAS si è attivato impegnandosi in numerosi interventi con programmi che arrivano sino al termine del 1994.

In particolare, sono state individuate opere da compiere sulle grandi direttrici tirrenica e adriatica, su quelle trasversali e sulla viabilità delle due isole maggiori.

Ovviamente, la scarsità delle risorse pubbliche induce ad intervenire affinché si accentui la presenza del capitale privato negli investimenti, mutando radicalmente il regime delle concessioni secondo principi chiari, quali quelli della redazione di piani finanziari rigorosi sulla base di uno schema unificato e degli incentivi all'autofinanziamento da parte delle società concessionarie, salvo situazioni eccezionali. Ovviamente l'autofinanziamento comporterà l'imposizione di tariffe più elevate.

Il ministro Merloni ritiene poi che debba essere ridotto al minimo il fenomeno delle varianti in corso d'opera e che, per quanto concerne la manutenzione del patrimonio esistente, occorranò maggiori risorse e strutture operative più qualificate, tenendo presente che ogni rinvio può compromettere la sicurezza della circolazione, che è il bene primario da salvaguardare. Poichè occorre destinare fondi per tale scopo, annuncia l'intenzione di riservare alla manutenzione almeno il 15 per cento del ricavo del mutuo per il 1993.

Infine, occorre provvedere al riassetto dell' ANAS per renderla ancora più efficiente, anche se merita di essere elogiato l'impegno che l'azienda medesima mette nel quotidiano svolgimento di un lavoro di valorizzazione del patrimonio esistente e di creazione del nuovo, tanto più arduo se si considerano le attuali possibilità economiche e di organico.

Seguono quesiti dei senatori.

Il senatore PINNA pone un quesito circa la situazione del personale dell'ANAS, sottolineando in primo luogo come l'organico dei dirigenti tecnici, in base ai dati in suo possesso, sembrerebbe coperto soltanto per la metà: inoltre l'attribuzione dei posti è oggetto di un rilevante contenzioso. Dopo aver ricordato che i quadri tecnici dell'ANAS sono a diretto contatto con le imprese e che possono pertanto subire pressioni e condizionamenti, ricorda come i concorsi per i posti da primo dirigente non riescono a concludersi e che pertanto si supplisce attraverso l'attribuzione di funzioni superiori, con un ampio margine di discrezionalità per il Ministro; evidenziato come a suo avviso il ministro Prandini abbia attribuito tali funzioni anche al di là dei termini temporali previsti dalle leggi vigenti, sottolinea il fatto che chi è affidatario di funzioni superiori acquisisce poi un punteggio superiore rispetto ad altri candidati nel concorso dirigenziale. Ritenendo pertanto che nell'ANAS potrebbero essersi verificate nel passato promozioni più per meriti politici che per capacità professionali, chiede quali interventi si possono assumere per assicurare maggiore trasparenza e maggiore funzionalità dell'amministrazione.

Quanto più specificamente agli aspetti riguardanti la viabilità, il senatore Pinna dichiara in primo luogo che le opere realizzate per effetto della legislazione speciale per Italia 90 e per le Colombiadi sono il frutto di un'azione lobbistica che ha avuto sbocco in ordini del giorno approvati alla chetichella nei due rami del Parlamento e che hanno consentito a 5 regioni di realizzare una consistente mole di opere di viabilità. Chiede pertanto in che misura sarebbero stati distratti fondi a favore di tali regioni, considerando la ripartizione delle risorse che sarebbe dovuta avvenire in base ai criteri obiettivi previsti dal piano decennale della grande viabilità e dai suoi strumenti attuativi.

Chiede inoltre se il Ministro non ritenga opportuno un riequilibrio, considerando gli interventi previsti dalle leggi speciali un anticipo di opere a favore di 5 regioni, le cui esigenze dovranno ora essere posposte rispetto a quelle delle altre regioni.

Prospetta inoltre l'opportunità di avere un quadro riassuntivo dei lavori aggiudicati per impresa onde verificare nel concreto le accuse

secondo le quali un numero massimo di 20 imprese si spartirebbero la quasi totalità dei lavori dell'ANAS.

Il senatore CONTI chiede di conoscere i criteri in base ai quali ogni compartimento dell'ANAS decide i lavori da realizzare, verificando ad esempio una notevole disparità nell'operatività dei diversi organi locali.

Il senatore LOMBARDI, dopo aver ricordato che la finalità della Commissione è quella di accertare con precisione lo stato di attuazione delle leggi sulla viabilità, sottolinea l'estrema difficoltà dei parlamentari ad orientarsi nel materiale che è stato inviato dall'ANAS e che è difficilmente leggibile sul piano politico nell'intento di ricostruire gli *interventi per compartimento e per tipo di intervento*.

Dopo aver illustrato il quadro degli impegni definitivi a valere sul capitolo 751, con riferimento rispettivamente al nord, al centro al sud d'Italia, dichiara di non comprendere in che modo l'ANAS e i suoi organi locali, nell'ambito delle opere contenute nei piani, scelgano quelle da appaltare.

Espresso sconcerto per la modesta percentuale di realizzazione delle opere rispetto ai lavori avviati, che indica un'amministrazione in gravi difficoltà operative, si sofferma sui dati riepilogativi per regione riguardanti le opere di cui al programma triennale 85-87 (che sorprendentemente non è stato ancora completato) e al piano triennale 91-93, verificando come la percentuale dei lavori appaltati sulle somme stanziare raggiunga quasi il 90 per cento nelle regioni del nord, per scendere alla metà per quanto concerne il centro e ad un terzo per quanto concerne le aree meridionali. Chiede come ciò possa accadere.

Il senatore SARTORI ricorda che il piano decennale, così come concepito originariamente, rappresentava un atto di programmazione equilibrato. Purtroppo, esso è stato stravolto nel tempo, tanto da originare pesanti differenze tra le varie regioni. Occorre oggi ripristinare le intenzioni originarie oppure dar vita ad una nuova programmazione atta a riequilibrare gli interventi sul territorio. Nel fare ciò, devono essere evitati i «regionalismi esasperati», che producono l'unica conseguenza di favorire quel processo di divisione tra le varie parti del paese che deve essere combattuto, ma che purtroppo rischia di trovare sempre maggiori consensi.

La senatrice MAISANO GRASSI, dopo aver rilevato talune incongruenze tra la documentazione fornita alla Commissione dall'ANAS e la relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale, chiede in particolare ragguagli in ordine agli importi finali delle opere relative ad Italia 90 e alle Colombiadi, nonché un impegno per il completamento del tratto autostradale Palermo-Messina.

Il senatore DI BENEDETTO osserva che la responsabilità dell'attuale situazione non è imputabile all'ANAS, bensì alla gestione politica degli ultimi anni, che ha vanificato, sulla base di spinte clientelari, la

programmazione decennale. Le risorse vincolate all'attuazione del piano sono state distratte per favorire una miriade di interventi straordinari. Oggi, il compito del Ministro è reso poi ancor più difficile dai tagli operati dal disegno di legge finanziaria per il 1993 e che arrivano sino al 1995.

Considerata la scarsità delle risorse, occorre allora fissare rigorose priorità negli interventi. In primo luogo, dovrebbero essere revocati quegli impegni di spesa assunti per opere non iniziate o per le quali manca addirittura il progetto. Priorità assoluta dovrebbe essere data al completamento delle opere già avviate e agli interventi nel settore dell'intermodalità. Inoltre, si dovrebbe operare un censimento delle opere pendenti secondo gli impegni contratti dall'ANAS.

In ordine alla prospettiva dell'autofinanziamento fa presente che non è facile indurre il privato ad impegnare propri capitali in opere prive di redditività. Si potrebbe però riservare una quota delle tariffe autostradali al settore della manutenzione delle opere viarie, considerato anche che lo stato di talune strade è tale da porre a repentaglio l'incolumità pubblica.

Infine, va tenuto presente prioritariamente l'obiettivo del riequilibrio tra le varie regioni, tenuto conto che talune sono state ampiamente privilegiate dai progetti relativi ad Italia '90 e alle Colombiadi.

Conclude, affermando che, in questa difficile opera di risanamento, la Commissione può svolgere opera di consulenza e di collaborazione col Ministro.

Il senatore FRASCA esprime apprezzamento per la professionalità, la sensibilità politica e il desiderio di trasparenza che emerge dall'impegno del ministro Merloni, che si distingue nettamente da precedenti gestioni del Dicastero dei lavori pubblici, in relazione alle quali si potrebbe utilizzare l'espressione che Salvemini rivolse a Giolitti, definendolo «ministro della malavita politica».

I dati forniti dall'ANAS sono difficilmente comprensibili, tanto che sarebbe tentato di promuovere un'inchiesta parlamentare sullo stato della viabilità, pur auspicando che ciò non si renda necessario. Certo, appare gravissimo il fatto che il piano decennale sia stato stravolto per favorire interventi straordinari - quali Italia'90 e Colombiadi - , dai quali sono rimaste totalmente escluse tutte le regioni del Mezzogiorno, tanto che è lecito il sospetto che i progetti della Lega Nord siano già in fase di attuazione. Particolarmente colpita risulta la Calabria, che è stata addirittura cancellata dagli stanziamenti dell'ANAS.

In tale quadro, non si può certo attendere la fine del 1995 per provvedere al riequilibrio: al riguardo avverte che, se non saranno apportati correttivi al disegno di legge finanziaria tali da garantire l'immediato avvio del processo di riequilibrio, egli non voterà a favore del documento del Governo.

Occorre senz'altro, come ha proposto il senatore Di Benedetto, arrestare i piani non ancora avviati e ristabilire le opportune priorità tenendo conto soprattutto del Mezzogiorno. A tale riguardo, dà conto di numerosi progetti già approvati per il Sud, cui non è stato dato seguito per quanto attiene alla viabilità ordinaria e si sofferma, in particolare, sulla situazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Ricorda di aver presentato numerose interpellanze ed interrogazioni in materia, alle quali non è stata data risposta e precisa che, dopo la gestione del ministro Gullotti, per il Mezzogiorno in generale e la Calabria in particolare nulla è più stato fatto sul versante della viabilità ordinaria e autostradale.

Il senatore NERLI, premesso di ritenere assai poco leggibile il *materiale fornito dall'ANAS*, chiede al Ministro quali iniziative intende adottare per attuare un riequilibrio nella ripartizione delle risorse tra le regioni, tenendo conto del fatto che quella prevista dal piano decennale e dagli strumenti attuativi è stata stravolta dalle leggi speciali.

Con riferimento poi al materiale fornito dall'ANAS, fa presente che a suo avviso manca non solo un'indicazione complessiva delle risorse stanziare per le Colombiadi ma anche un confronto, per le regioni che hanno fruito di interventi connessi alle medesime Colombiadi, tra opere da realizzare in base alla programmazione e opere previste dalle leggi speciali.

Con riferimento poi ai dati sui dipendenti per compartimento, prospetta l'opportunità di una loro disaggregazione per figure professionali e di indicare il nesso tra la situazione in atto e i progetti di formazione e riqualificazione indicati in altra parte delle risposte fornite.

In un'interruzione il Ministro dei lavori pubblici evidenzia il rischio di fornire dati troppo di dettaglio tali da far perdere alla Commissione il quadro generale della situazione di un'azienda che dovrà essere trasformata in un ente pubblico economico, con una riqualificazione del personale. Il senatore Nerli fa presente che, proprio al fine di individuare più opportuni strumenti di riforma dell'ANAS, occorre capire nel dettaglio, pur con tutto il tempo che si renderà necessario, la situazione dell'azienda e quello che è accaduto negli anni precedenti.

La senatrice ANGELONI chiede quali iniziative intenda adottare il Ministro con riferimento all'attuazione del terzo stralcio attuativo del piano decennale, tenendo conto dell'esigenza di riequilibrio interregionale da molti già segnalata, nonché dell'operato del ministro Prandini, il quale ha impegnato fondi fino al 1994, di fatto impedendo al Parlamento e al Governo una reale programmazione delle risorse.

Chiede quindi ulteriori spiegazioni circa un'affermazione contenuta nella relazione del Ministro, che è stata appena distribuita, secondo la quale 2000 miliardi di appalti sarebbero stati affidati a trattativa privata con contratti ancora non stipulati e per i quali si è dovuta investire l'Avvocatura dello Stato.

Il senatore COCCIU, dopo essersi associato alle considerazioni secondo le quali il piano decennale sarebbe stato stravolto dall'applicazione delle leggi speciali e quindi alla richiesta al Ministro di quali interventi intenda adottare per il riequilibrio delle risorse, domanda altresì come possa attuarsi l'indicazione dell'autofinanziamento per le opere di viabilità in una regione come la Sardegna che è priva di autostrade. Domanda altresì, come mai a distanza di anni non siano stati ancora completati i tratti stradali S. Teodoro-Olbia e Tempio-Olbia.

Il senatore COVELLO, espresso anch'egli l'avviso che i lavori effettuati in relazione alle manifestazioni colombiane e ai mondiali di calcio abbiano penalizzato alcune regioni italiane, si riserva di presentare al Ministro quesiti scritti che riguardano lavori sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria (ove si manifesta un grave disagio per l'utenza soprattutto per problemi di sicurezza) nonchè opere già finanziate e mai completate o avviate in Calabria.

Il presidente FABRIS rinvia le risposte del Ministro ai quesiti dei senatori ad altra seduta.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle leggi sulla viabilità: Audizione del direttore generale dell'ANAS

(Rinvio dell'audizione)

(R 48, C 8ª, 6º)

Il presidente FABRIS, in considerazione dei concomitanti lavori dell'Assemblea, rinvia l'audizione, precisando che essa verterà prevalentemente sulle risposte, per la parte di competenza del Direttore generale, ai quesiti formulati dai senatori nel corso del dibattito sulle comunicazioni del Ministro dei lavori pubblici.

La seduta termina alle ore 11,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 21 OTTOBRE 1992

18ª Seduta

Presidenza del Presidente

MICOLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Fogu.**La seduta inizia alle ore 9,50.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

(A 7, C 9ª, 3º)

Il presidente MICOLINI fa presente che l'annuncio all'Assemblea ed il deferimento, in sede deliberante, del disegno di legge n. 685 concernente i funghi, approvato dalla Camera dei deputati, dovrebbero avvenire in data odierna. Se ciò sarà confermato, l'ordine del giorno della Commissione per la seduta di domani verrà integrato con detto disegno di legge, connesso per materia con il disegno di legge n. 226.

Per quanto riguarda i disegni di legge n. 91 e n. 588 concernenti i tartufi, egli aggiunge, l'esame potrebbe già essere avviato.

La Commissione, dopo un breve intervento per chiarimenti del senatore RABINO, prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 (625)

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 397, recante interventi urgenti nelle zone della regione Liguria colpite da eccezionali avversità atmosferiche (668)

(Esame congiunto: parere, favorevole con osservazioni, alla 13ª Commissione)

Il senatore ZANGARA riferisce anzitutto sul disegno di legge n. 625, premettendo che si tratta di un ordinario disegno di legge con il quale il Governo torna a proporre al Parlamento - in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 - provvidenze che in precedenza ha più volte riproposto, dapprima con il decreto-legge n. 347 dell'ottobre 1991 e

successivamente con la reiterazione con altri cinque decreti-legge. Sull'ultimo, il n. 324 del 1° luglio 1992 (modificato in numerose parti dalla Camera dei deputati), la Commissione bilancio del Senato ebbe ad esprimere parere negativo per mancanza di idonea copertura.

Questo complesso *iter* del provvedimento ha indotto il Governo a presentare un ordinario disegno di legge con cui, fatte salve le indicazioni della Camera, si riducono gli oneri finanziari (aumentati da quel ramo del Parlamento) entro i limiti degli originari stanziamenti, evitando in tal modo problemi di copertura.

Dopo aver rilevato che - per quanto riguarda i 100 miliardi stanziati all'articolo 1 per interventi (nelle regioni Sicilia, Toscana, Abruzzo, Marche e Molise) di «somma urgenza» per danni al regime idraulico e alle infrastrutture e opere di presidio - essendo venuta meno l'urgenza, come dimostra il lungo periodo intercorso, dovranno essere applicate nella esecuzione delle opere le norme che disciplinano le gare in materia di lavori pubblici, il relatore Zangara passa a soffermarsi sull'articolo 2 che riguarda direttamente il settore agricolo.

Osservato al riguardo che - come si legge nella relazione tecnica governativa - non sono stati ancora quantificati i danni (la cosa suscita perplessità trattandosi di eventi che risalgono all'ottobre 1991), che sarebbero comunque ingenti, il relatore richiama l'attenzione sul comma 1, nel quale sono previsti interventi a favore delle aziende agricole e florovivaistiche, singole o associate, e per il ripristino delle strutture, infrastrutture ed opere di bonifica nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1 nonché in altre località dell'Emilia Romagna, della Liguria, della provincia di Latina e delle province della regione Toscana indicate nel suddetto comma. Perplessità suscita la previsione di intervenire con i pochi stanziamenti di cui dispone il Fondo di solidarietà nazionale anche per le opere di bonifica, che dovrebbero più propriamente essere assicurate con finanziamenti provenienti dai capitoli della difesa del suolo e dell'assetto idrogeologico ed ambientale. Al riguardo sono necessari chiarimenti da parte del Governo.

Al comma 2 dell'articolo in questione, prosegue il relatore, sono previsti interventi sempre a carico del Fondo di solidarietà nazionale (25 miliardi per il 1993) in favore delle cooperative o consorzi di imprese che abbiano subito danni di raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli a seguito degli eventi alluvionali dell'aprile 1992 nelle regioni Abruzzo, Marche e Molise.

Con il comma 3 si prevede, sempre a carico del Fondo di solidarietà nazionale, la spesa di 15 miliardi per il 1993 diretta al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 367 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 1991. A quest'ultimo riguardo - dopo aver ricordato che nel richiamato articolo 4-*bis* si parla di provvidenze a favore di aziende singole o associate colpite dalla siccità nell'annata agraria 1988-1989 a favore delle province di Forlì, Ravenna, Rovigo e Livorno - il relatore chiede che venga chiarito se si tratta di finanziare una spesa per gli eventi verificatisi nel lontano 1988-1989 ovvero per eventi siccitosi verificatisi nel periodo ottobre 1991-luglio 1992 (in quest'ultimo caso occorrerebbe individuare più puntualmente la data e la natura dell'avversità atmosferica).

Conclude la relazione sul disegno di legge n. 625 sottolineando la necessità di affrontare con un provvedimento organico, l'intera problematica delle zone terremotate.

Passando ad illustrare il disegno di legge n. 668, il relatore Zangara sottolinea che con esso si prevedono interventi urgenti nei comuni delle province di Savona e di Genova colpiti dai nubifragi e dalle inondazioni verificatisi nei giorni 22 e 27 settembre di quest'anno. In favore di tali comuni è stanziato un contributo straordinario di lire 70 miliardi per gli interventi di somma urgenza (articolo 1).

Si prevede inoltre - in favore di coloro i quali svolgono in detti comuni attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, turistica e della pesca - la sospensione, dal 22 settembre 1992 al 31 marzo 1993, del versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, nonché la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, civilistica ed amministrativa (articolo 2). È accordata altresì la sospensione dei termini per i versamenti di carattere impositivo (articolo 3).

Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni di cui agli articoli 2 e 3, avverrà senza aggravii di interessi, mediante rateizzazione in un anno a decorrere dal secondo mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime (articoli 4 e 5).

È poi disposta la sospensione fino al 31 dicembre 1992 dei termini di scadenza di cambiali o di altri titoli di credito compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati, emessi o comunque pattuiti prima del 22 settembre 1992.

Con l'articolo 7 viene assegnato alla regione Liguria un contributo straordinario di 30 miliardi per l'erogazione di contributi a sostegno delle attività produttive, nei limiti di lire 5 miliardi per quelle agricole e di lire 25 miliardi per le attività industriali, commerciali, artigianali, turistiche e della pesca.

A favore delle aziende agricole situate nei comuni colpiti possono inoltre essere concesse le provvidenze previste dalla nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale introdotta con la legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Il relatore conclude dichiarando di poter esprimere, sulla base di quanto esposto, un giudizio favorevole sul disegno di legge n. 668, con il quale si viene incontro ad oggettive esigenze di solidarietà, di fronte ad eventi che hanno danneggiato, fra i settori produttivi, anche quello agricolo.

Si apre il dibattito.

Il senatore ICARDI, premesso che nella materia in discussione è necessario operare con una legge quadro, osserva che nei disegni di legge di cui trattasi non si tiene conto di molte aree del territorio italiano, che sono state colpite da calamità naturali. Nubifragi di inusitata violenza si sono verificati nella regione Piemonte ed in particolare nella provincia di Alessandria, ad Acqui Terme, con danni di svariati miliardi. I senatori del Gruppo di Rifondazione comunista hanno presentato diverse interpellanze, senza ricevere alcun riscontro.

Conclude ribadendo la necessità che si operi o con una legge quadro, ovvero con provvedimenti singoli ma per tutte le aree colpite.

Il senatore **BORRONI** concorda sulle valutazioni del senatore Icardi, evidenziando le forti perplessità che sorgono dall'agire senza un piano e con singole proposte caratterizzate da elementi di ingiustizia.

Il presidente **MICOLINI** prospetta l'opportunità di esprimere un parere favorevole nel quale però venga evidenziato il carattere di frammentarietà dei provvedimenti e la impossibilità di procedere in tal modo in futuro.

Il sottosegretario **FOGU**, premesso di condividere alcune delle osservazioni avanzate sul carattere «tampon» dei provvedimenti che il Governo è costretto ad adottare, rileva come - nel corso delle riunioni tenute dai rappresentanti del Governo con i rappresentanti della regione Liguria per il disegno di legge n. 668 - tutte le forze politiche si siano trovate d'accordo. Per quanto riguarda poi il disegno di legge n. 625 si tratta in realtà di una «raccolta» delle varie iniziative assunte a suo tempo dal Governo.

Va tenuto presente - aggiunge il sottosegretario Fogu - che notevoli sono state le difficoltà che il Governo ha dovuto affrontare proprio per i danni al settore agricolo; l'esperienza al riguardo conferma che è possibile intervenire più rapidamente se si ampliano i poteri delle Regioni.

Per quanto riguarda l'articolo 2, comma 2, del disegno di legge n. 625, concernente gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a favore degli organismi cooperativi o consortili di imprese che abbiano subito danni agli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, occorre - sottolinea il sottosegretario Fogu - mettere bene in chiaro che da tali interventi sono escluse le imprese industriali.

Per quanto riguarda le altre osservazioni emerse nel corso del dibattito, il rappresentante del Governo auspica che sia avviato al più presto un dibattito di carattere complessivo.

Il senatore **PISTOIA** concorda col presidente Micolini sull'opportunità che nel parere si evidenzii la frammentarietà dei due disegni di legge e rileva che avversità atmosferiche si sono verificate in varie parti del territorio nazionale. La stessa Calabria è stata interessata da calamità naturali, che hanno, fra l'altro, determinato l'agitazione dei viticoltori di Rocca Imperiale.

Il senatore **FRANCHI** dichiara di concordare sulla relazione del senatore Zangara, specie sulla parte in cui si fa riferimento ai vari strumenti di intervento adottati dal Governo per far fronte alle varie emergenze.

Posto quindi l'accento sulla normativa introdotta con la legge 23 agosto 1988 n. 400 circa i requisiti richiesti per la decretazione di urgenza, l'oratore evidenzia come il Governo sia stato costretto a seguire la procedura ordinaria, non avendo affrontato con sufficiente

organicità, con i reiterati decreti legge, la drammatica emergenza delle avversità atmosferiche. Lo stesso relatore, egli aggiunge, ha posto l'accento sulla *insufficienza della copertura finanziaria e sulla lacunosità degli interventi proposti*.

Osservato poi che ci si trova di fronte a provvedimenti «pasticciati», con cui si ripropone il vecchio sistema delle dimenticanze da un lato (dall'intervento del senatore Icardi emerge la conferma che non tutti gli eventi calamitosi dal 1991 ad oggi sono stati considerati) e delle regalie dall'altro, il senatore Franchi pone l'accento sui rilevanti danni provocati dalle alluvioni a Pescara; si dice non convinto della idoneità dei provvedimenti in esame a risolvere i problemi posti ed evidenzia che in molti casi i danni avrebbero potuto essere limitati se fossero state realizzate le necessarie opere di presidio. L'opposizione ha più volte avanzato la richiesta di un provvedimento organico: è adesso arrivato il momento di smetterla con i provvedimenti-tampone e di varare una legge-quadro che consenta di agire organicamente a fronte di interventi calamitosi. Pur riconoscendo, col senatore Borroni, che non è possibile non esprimere parere favorevole, egli ritiene comunque possibile avanzare anche delle osservazioni concernenti i punti critici emersi nel dibattito. Occorre adesso - aggiunge, avviandosi alla conclusione - procedere con una seria programmazione che investa le regioni, inducendole anche ad adottare i piani idrogeologici ed evitando di perpetuare un clima di provvisorietà che porta allo spreco delle risorse.

Il presidente MICOLINI ricorda che recentemente il Parlamento ha varato, con la legge 14 febbraio 1992 n. 185, la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale che viene continuamente «saccheggiano» con provvedimenti particolari. Il problema principale è dunque non tanto quello di una nuova normativa, bensì quello di adeguare i finanziamenti disponibili. Propone quindi di incaricare il relatore Zangara di trasmettere sui due disegni di legge un parere favorevole con osservazioni riguardanti gli aspetti critici emersi.

Il senatore ICARDI ribadisce di non essere favorevole ai provvedimenti proprio perchè manca una visione organica. Chiede che nel parere si prospetti la necessità di tener conto di tutte le regioni e le provincie colpite nel periodo in questione da nubifragi di inusitata violenza.

Il relatore ZANGARA ricorda che per gli interventi la normativa richiede che le regioni interessate si attivino per il riconoscimento, da parte del Ministero, della eccezionale calamità o avversità atmosferica. Evidenziando altresì la inidoneità della politica finora seguita contro il dissesto idrogeologico del Paese.

Il senatore CIMINO, rilevato che si ripropongono i soliti argomenti e tentativi di ampliamento ogni volta che ci si trova ad esaminare un provvedimento adottato per far fronte ad eventi calamitosi, ricorda che la filosofia della nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale introdotto con la legge n. 185 del 1992 è stata quella di introdurre anche

forme di assicurazione che integrassero l'intervento pubblico, secondo un moderno modello (come quello americano) che corresponsabilizza e soddisfa l'operatore agricolo interessato. È in questo quadro che egli suggerisce una nuova metodologia di approccio alla problematica in esame, per una complessiva riconsiderazione della legislazione vigente.

Il senatore PISTOIA dichiara di condividere le considerazioni del senatore Cimino e si dice pur disponibile a procedere con provvedimenti-tampone nei quali però si tenga conto dei danni causati da avversità atmosferiche in Calabria ed in particolari ai viticoltori di Rocca Imperiale.

La Commissione quindi accogliendo la proposta del Presidente Micolini, conferisce al relatore Zangara mandato di trasmettere, sui disegni di legge in titolo, parere favorevole con osservazioni concernenti le considerazioni critiche emerse nel corso del dibattito.

Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno (669)

(Parere alla 1^a Commissione: esame e rinvio)

Il presidente MICOLINI - premesso che svolgerà una relazione politicamente neutra - riferisce che, in vista dell'entrata in funzione del mercato unico interno (1° gennaio 1993) il Governo ha presentato, anticipando per questo aspetto la legge comunitaria del 1992, il provvedimento in titolo, con il quale si predispongono i necessari meccanismi di attuazione delle direttive comunitarie.

Con l'articolo 1 si delega il Governo ad emanare secondo determinati criteri e principi direttivi le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive delle Comunità europee comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Sui progetti di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B è prevista la richiesta di parere alle competenti Commissioni permanenti di ciascun ramo del Parlamento, che potranno pronunciarsi entro 20 giorni. Il parere non è previsto per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A. Quest'ultime riguardano le condizioni zootecniche e genealogiche e la commercializzazione degli animali di razza, la protezione di vitelli e suini, la commercializzazione di piante ornamentali, la protezione contro l'introduzione di organismi nocivi ai vegetali, i problemi sanitari negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne. I criteri e i principi direttivi generali da seguire nell'attuazione delle direttive con decreti delegati sono specificati all'articolo 2.

Il Presidente relatore illustra quindi l'articolo 3 con il quale si autorizza il Governo ad attuare, con regolamenti, le direttive comprese nell'allegato C, concernenti le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e di carni e le diciture che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare. Con l'articolo 4 si disciplina l'attuazione in via amministrativa delle direttive che, per quanto riguarda il comparto agricolo, attengono alle

percentuali massime di residui di antiparassitari in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

Rilevato poi che i criteri specifici da adottare per i singoli settori della agricoltura sono contenuti negli articoli dal 19 al 21, il Presidente relatore evidenzia gli elementi di normazione diretta inseriti all'articolo 22 per la disciplina della produzione dello zucchero, allo scopo di prevenire sentenze di condanna della Corte di giustizia della Comunità.

Avviandosi alla conclusione, dopo aver sottolineato la estrema delicatezza di alcuni punti affrontati nel disegno di legge, propone il rinvio del seguito dell'esame, per una opportuna pausa di riflessione.

La Commissione concorda.

AFFARI ASSEGNATI

Modifica della proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 81/602/CEE e 88/146/CEE per quanto concerne il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica (COM(92)207 DEF

(Esame ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento: seguito e rinvio)
(R 144 0 01, C 9^a, 1^o)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 15 ottobre 1992.

Il presidente MICOLINI propone che, in attesa di acquisire i pareri della 3^a Commissione e della Giunta per gli affari europei, il relatore Pezzoni predisponga un progetto di documento nel quale la Commissione esprime il proprio avviso in ordine all'atto comunitario in titolo.

La Commissione concorda ed il relatore PEZZONI fornisce assicurazioni.

Il seguito è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,55.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 21 OTTOBRE 1992

31^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente
de COSMO**indi del Vice Presidente
GIANOTTI**La seduta inizia alle ore 10.***IN SEDE CONSULTIVA****Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al Mercato interno (669)**(Parere alla 1^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore, presidente de COSMO, sottolinea anzitutto l'importanza del disegno di legge in titolo, volto a dare attuazione a una serie di direttive comunitarie in via legislativa o amministrativa, all'uopo utilizzando lo strumento della delega legislativa ovvero l'autorizzazione al Governo per l'emanazione di appositi regolamenti o semplici atti amministrativi. Gran parte delle direttive in questione sono strumentali alla piena realizzazione del mercato unico europeo, entro il 31 dicembre 1992, allorquando dovrà essere assicurata la libera circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali. In particolare l'articolo 24 del disegno di legge prevede l'abolizione, dal 1° gennaio 1993, dei controlli sulle merci in transito alle frontiere intracomunitarie e, tuttavia, il Governo non ha ritenuto opportuno che fossero soppressi anche i controlli di frontiera relativi alle persone: in tale materia, infatti, esso ravvisa l'opportunità di una previa ratifica delle convenzioni intergovernative, specie quelle concernenti l'elaborazione automatica dei dati personali, il pagamento delle obbligazioni alimentari, il diritto d'asilo, la doppia imposizione, la trasmissione dei procedimenti repressivi e quella delle richieste di estradizione.

Il relatore, quindi, illustra analiticamente il contenuto degli articoli che recepiscono le direttive nelle materie di competenza della Commissione industria: esse si riferiscono agli strumenti automatici per pesare, alla distribuzione all'ingrosso, alla classificazione, etichettatura e pubblicità dei medicinali per uso umano, al controllo dell'acquisto e della detenzione di armi, alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, alla sicurezza e alla tutela della salute contro i rischi derivanti

dall'uso di talune macchine, alle caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali e alla produzione dei prodotti cosmetici. Invita infine la Commissione ad esprimere parere favorevole sul testo in esame, per le parti di competenza della Commissione.

Si apre il dibattito.

Il senatore PAIRE si sofferma sull'articolo 9 (circolazione delle armi) auspicando una completa armonizzazione delle norme vigenti negli Stati aderenti alla Comunità, specie per quanto concerne le armi da caccia. Andrebbero altresì armonizzate le norme recanti limiti all'ingresso dei cittadini extracomunitari, estendendo invece la fattispecie dell'articolo 24 alla libera circolazione delle persone.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Gianotti ed altri: Norme relative ai servizi professionali d'impresa (504)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente GIANOTTI, anche a nome del relatore Baldini, propone che - prima di procedere all'ulteriore esame del testo - in sede informale vengano ascoltati i rappresentanti della Confindustria, dell'API (Associazione Piccole Imprese), della Federazione del terziario avanzato, della Confcommercio, della Confesercenti e del Comitato di coordinamento delle associazioni artigiane.

Sulla proposta intervengono alcuni senatori per richiedere chiarimenti sulle modalità di svolgimento della predetta audizione. La Commissione infine, all'unanimità, conviene di accogliere la proposta del Presidente a condizione che i rappresentanti delle categorie interessate dal disegno di legge in titolo vengano ascoltati congiuntamente.

Cherchi ed altri: Disposizioni per il rifinanziamento della politica mineraria e la promozione di nuove attività produttive nei bacini minerari in crisi (263)

(Esame e rinvio)

Il senatore BONFERRONI riferisce sul disegno di legge in titolo, ricordando innanzi tutto che il declino dell'attività mineraria, registrato nei precedenti decenni, indusse il Parlamento e il Governo ad adottare misure di rilancio con una serie di normative approvate tra il 1982 e il 1990: in tal modo si intendeva proseguire l'attività mineraria nel territorio nazionale mediante interventi di stimolo e sostegno, salvaguardando altresì le capacità di natura tecnologica, professionale e imprenditoriale, suscettibili di svilupparsi anche all'estero. Si trattava, in sostanza, di un vero e proprio disegno di politica industriale tendente a garantire l'approvvigionamento delle materie prime per il sistema industriale del paese.

Dopo aver passato in rassegna gli strumenti di intervento previsti dalla vigente disciplina mineraria, il relatore si sofferma analiticamente sui singoli articoli del disegno di legge in titolo, sottolineando l'opportunità che il rifinanziamento triennale vada riferito al triennio 1993-1995 anzichè al triennio 1992-1994. Per quanto riguarda i programmi di ristrutturazione, egli rammenta i rilievi sollevati dalla Commissione CEE che non consentono una riproposizione permanente di tali programmi. Circa le attività sostitutive, invece, le obiezioni della medesima Commissione potrebbero essere superate sottolineando l'ampiezza del processo di ristrutturazione mineraria e le conseguenze sulla chiusura delle miniere e sulla manodopera inoccupata. L'intervento per i contributi in conto interesse, poi, non risulta disciplinato adeguatamente mentre le misure relative ai prepensionamenti andrebbero più opportunamente inserite nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento in esame, peraltro, non risulta sufficiente; le modifiche previste dall'articolo 2 alle vigenti disposizioni mostrano una ridondanza di formalismi programmatici che avrebbero un effetto non già di stimolo ma di ritardo sugli interventi previsti; il limite delle 50 unità, ancorchè imposto a suo tempo dalla Commissione CEE, potrebbe essere superato anche con il consenso di quest'ultima.

Il disegno di legge proposto dal senatore Cherchi, in sostanza, lascia inalterata la impalcatura programmatica e le procedure disciplinate dalla legge n. 221 del 1990: si dovrebbero pertanto snellire le predette procedure; andrebbero previste diverse modalità per l'erogazione dei contributi secondo lo stato di avanzamento dei lavori nelle attività sostitutive, ricorrendo anche all'istituto delle anticipazioni; occorrerebbe prevedere l'attività di ricerca e l'acquisto di miniere all'estero, adeguando la politica degli approvvigionamenti. A tale ultimo fine sarebbe utile prevedere appositi contributi in conto interessi e semplificare le procedure di verifica e controllo successivo; al tempo stesso il disegno di legge di rifinanziamento della politica mineraria potrebbe essere utilizzato come corretto veicolo per attuare necessarie modifiche e integrazioni alla struttura dell'amministrazione mineraria.

Si apre il dibattito.

Il senatore CHERCHI propone che la discussione abbia inizio nel corso delle sedute già convocate per domani, 22 ottobre, al fine di esaminare in modo approfondito le proposte del relatore Bonferroni: ravvisa, inoltre, la particolare utilità di dar vita rapidamente a un comitato ristretto per l'esame informale delle complesse questioni sollevate dal relatore.

Dopo brevi interventi dei senatori PIERANI e PAIRE, la Commissione unanime accoglie la proposta del senatore Cherchi.

Il seguito dell'esame del disegno di legge viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,15.

32^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
de COSMO

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private (1) *(Risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri. Rinvio dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione in data 29 febbraio 1992)*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta del 16 settembre.

Il relatore DI BENEDETTO esprime apprezzamento per il lavoro svolto in sede ristretta. Quanto all'articolo 19, oggetto del messaggio inviato dal Presidente della Repubblica, prospetta l'eventualità che la Commissione stabilisca i criteri per la liquidazione del danno demandando contestualmente al Governo il compito di determinare gli elementi quantitativi del risarcimento. Motiva quindi la proposta di sopprimere l'articolo 1 in tema di copertura obbligatoria per il conducente legittimo.

Il presidente de COSMO propone che il relatore riferisca sull'intero testo in modo da consentire a tutti i Gruppi e al rappresentante del Governo di acquisire i risultati cui è pervenuto il comitato ristretto. Conviene la Commissione.

Il relatore DI BENEDETTO, quindi, ricordato come il disegno di legge sia stato parzialmente modificato con i propri emendamenti e quelli presentati dai senatori Roveda, Turini, Paire e Gianotti, richiama l'attenzione della Commissione sul nuovo testo dell'articolo 4 che prevede la nomina del rappresentante degli assicurati, su designazione delle associazioni dei consumatori, e quella del rappresentante degli agenti da parte dell'associazione sindacale maggiormente rappresentativa. Nel medesimo articolo, poi, l'inserimento del comma 5-bis, tende a salvaguardare il servizio prestato attraverso una più congrua determinazione degli oneri di intermediazione. Al comma 6, infine, viene proposto di determinare le tariffe tenendo conto delle eventuali fasce territoriali.

Rammenta inoltre la proposta del senatore Gianotti secondo il quale il rappresentante del conto consortile dovrebbe essere nominato dall'ISVAP anzichè dall'INA: egli, peraltro, sarebbe favorevole alla soppressione del predetto conto. Al riguardo il comitato ristretto ha acquisito, in via informale, anche l'avviso del Ministro dell'industria.

Il senatore GIANOTTI precisa che la trasformazione dell'INA in società per azioni esige diverse modalità di attuazione del conto consortile nelle more di una sua radicale riforma.

Il senatore PAIRE propone una soluzione transitoria in vista del trasferimento del predetto conto all'ISVAP.

Il relatore DI BENEDETTO, infine, si riserva di apportare altre modifiche al testo, anche per quanto concerne la delega al Governo per l'emanazione di un testo unico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 21 OTTOBRE 1992

26^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
GIUGNI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Principe.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 383, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali (628)
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'8 ottobre 1992.

Il presidente GIUGNI ricorda che la discussione generale sul provvedimento in titolo si era chiusa con le repliche del Relatore e del rappresentante del Governo. Poichè sono decorsi ampiamente e purtroppo inutilmente i termini per l'emanazione del parere da parte della 5^o Commissione sul provvedimento, propone di passare comunque alla fase della votazione.

La Commissione concorda all'unanimità.

Il senatore MANFROI illustra l'ordine del giorno n. 0/628/1/11, sottolineando che, pur non volendo aprire nuove polemiche sulla questione meridionale, non può fare a meno di controbattere alcune delle osservazioni formulate durante la discussione generale: infatti non c'è stata anzitutto alcuna deportazione dei meridionali, i quali sono andati autonomamente a lavorare nelle zone industrializzate del Nord per migliorare il loro livello di vita, così come non può essere considerato valido l'argomento di chi sostiene che il Sud è un'importante area di consumo per i prodotti delle industrie del Nord, dal momento che i consumatori del Sud sono di fatto finanziati sempre e comunque dagli abitanti del Nord. Polemizza quindi con il modo di operare insito

in provvedimenti come quello in esame che tende ad arricchire soltanto quelle imprese delle partecipazioni statali che sostengono di operare nelle aree meridionali e le grandi imprese del Nord che godono di benefici poi utilizzati non produttivamente. Le critiche della sua parte politica sono rivolte agli interventi adottati complessivamente nel Mezzogiorno, critiche queste che l'oratore afferma di riscontrare anche nei discorsi di altre forze politiche. Ritiene quindi opportuno sottolineare che i cattivi rapporti tra il Nord e il Sud dell'Italia non sono provocati dalla Lega Nord, la quale rappresenta solo un effetto del malessere prodotto dalle politiche messe in atto con provvedimenti come quello in esame. Invita quindi tutti i partiti a riflettere attentamente sulla opportunità di approvare un provvedimento come quello in discussione che, per garantire un interesse immediato, mette in pericolo l'interesse generale, compromesso dalle tensioni che l'approvazione potrebbe ingenerare.

Dà quindi per illustrato anche l'emendamento 1.1.

Sull'ordine del giorno esprimono parere contrario il relatore, senatore COVIELLO, ed il sottosegretario PRINCIPE.

L'ordine del giorno, posto ai voti, risulta quindi respinto.

Il Relatore illustra quindi l'emendamento 1.2.

Il senatore STEFANELLI ritira l'emendamento 1.3 e presenta il seguente ordine del giorno:

La Commissione lavoro del Senato,

considerato che il decreto-legge 18 settembre 1992, n. 383, proroga la concessione di sgravi degli oneri sociali alle imprese industriali operanti nel Mezzogiorno escludendo però da tale concessione le imprese artigiane e introducendo così una disparità di trattamento che è anche in contrasto con le esigenze di favorire lo sviluppo del tessuto economico del Mezzogiorno;

considerato che la legislazione di sostegno al sistema produttivo del Mezzogiorno ha invece accomunato in passato le due categorie di imprese, essendo tra l'altro quella artigiana componente di grande rilievo quantitativo e qualitativo del sistema produttivo nelle regioni meridionali,

invita il Governo

a sanare al più presto tale disparità, adottando provvedimenti finalizzati a comprendere le imprese artigiane fra i soggetti beneficiari della concessione degli sgravi degli oneri sociali che costituisce uno strumento di sostegno all'occupazione.

(0/628/2/11)

STEFANELLI

Sull'ordine del giorno il Relatore si rimette al parere del rappresentante del Governo e il sottosegretario PRINCIPE si impegna ad accoglierlo come raccomandazione.

Il senatore STEFANELLI non insiste per la votazione dell'ordine del giorno e passa ad illustrare brevemente gli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6.

Il senatore PELELLA illustra quindi l'emendamento 1.7.

Il relatore COVIELLO esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 1.2.

Il sottosegretario PRINCIPE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti testè illustrati.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l'emendamento 1.1 che risulta respinto.

Il senatore STEFANELLI, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.2, annuncia il voto contrario della sua parte politica in quanto la norma violerebbe un principio contenuto nella stessa legge in discussione, secondo la quale gli sgravi contributivi vanno concessi a condizione del rispetto del versamento dei contributi previdenziali.

Il presidente GIUGNI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento in votazione, in quanto comunque le imprese che per errore o per incertezze giurisprudenziali abbiano commesso qualche irregolarità debbono essere messe in condizioni di poterle sanare.

Posto ai voti, l'emendamento 1.2 risulta respinto, così come risulta del pari respinto l'emendamento 1.4.

La senatrice PELLEGATTI dichiara che la sua parte politica è disponibile a votare favorevolmente sull'emendamento 1.5 se il presentatore aggiungerà dopo le parole «dall'articolo 8» le parole «commi 1 e 2» che servono a meglio precisare la norma.

Il senatore STEFANELLI si dichiara favorevole alla modifica e l'emendamento 1.5, posto ai voti, risulta così approvato.

Posto ai voti, risulta invece respinto l'emendamento 1.6, sul quale il senatore MANFROI aveva dichiarato il voto favorevole della sua parte politica.

La senatrice PELLEGATTI annuncia quindi il voto favorevole del Gruppo del PDS sull'emendamento 1.7 che, posto ai voti, risulta respinto.

Il presidente GIUGNI avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 2 del testo del decreto.

Il senatore PELELLA illustra brevemente l'emendamento 2.1.

Il senatore MANFROI illustra quindi l'emendamento 2.2, sottolineando che vi sono norme contenute nei contratti collettivi che vanno a vantaggio dei sindacati piuttosto che dei lavoratori, i quali sono costretti a pagare quote per enti costituiti bilateralmente con funzioni assolutamente vaghe e indefinite. Tale sistema rappresenta infatti ad avviso della sua parte politica una forma di tangente legalizzata a favore dei sindacati stessi. Esprime inoltre le proprie preoccupazioni in relazione alla eventuale funzione di questi enti in materia previdenziale a seguito dell'approvazione della legge-delega. Ricorda infine alcune vicende legate all'EBAV, ente operante nella regione Veneto.

Il Relatore ritira quindi l'emendamento 2.3.

Il sottosegretario PRINCIPE illustra l'emendamento 2.4.

La senatrice DANIELE GALDI illustra l'emendamento 2.5, sottolineando che non si tratta di una ripetizione delle norme contenute nel decreto a favore delle zone danneggiate dal maltempo in Liguria.

Il senatore PELELLA illustra infine l'emendamento 2.0.1, sottolineando l'intento della sua parte politica di ribadire che ai diritti corrispondono anche i doveri.

Il Relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.5 e 2.0.1. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 2.4.

La senatrice DANIELE GALDI ritira l'emendamento 2.5 con l'intento di ripresentarlo in Aula.

Il sottosegretario PRINCIPE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione dell'emendamento 2.4, mentre sull'emendamento 2.0.1 si rimette alle valutazioni della Commissione.

Posto ai voti, risulta respinto l'emendamento 2.1.

Intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 2.2, la senatrice PELLEGATTI sottolinea che non risponde a verità quanto sostenuto dal senatore Manfroi nell'illustrazione dell'emendamento in questione. Gli enti bilaterali costituiti secondo norme stabilite dai contratti collettivi svolgono infatti funzioni assai positive: i contributi ad essi versati non possono pertanto essere definiti tangenti e inoltre tali enti nulla hanno in comune con quanto stabilito dalla legge delega in materia di previdenza riguardo ai fondi integrativi. Il Gruppo del PDS dichiara pertanto il proprio voto contrario sull'emendamento.

Il presidente GIUGNI esprime a sua volta il voto contrario sull'emendamento 2.2, ricordando che nella regione Veneto sull'ente cui faceva riferimento il senatore Manfroi è stato sollevato un contenzioso solo da una confederazione artigiana minore, mentre le

altre hanno aderito senza problemi alla costituzione dell'ente stesso. Non vi sono quindi nè tangenti nè prepotenze operate contro alcuno.

Il senatore CONDARCURI dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento, considerando inaccettabili le considerazioni svolte dal senatore Manfroi.

Posto ai voti, l'emendamento 2.2 risulta respinto, mentre risulta approvato l'emendamento 2.4.

Il senatore MANFROI annuncia il voto contrario della Lega Nord sull'emendamento 2.0.1, ribadendo quanto affermato nell'illustrazione dell'emendamento 2.2.

Il presidente GIUGNI afferma che il contenuto dell'emendamento 2.0.1 appare superfluo in quanto la norma è forse già compresa dal comma 5 dell'articolo 2.

Il senatore PELELLA ritira per il momento l'emendamento 2.0.1, dichiarando di volerlo probabilmente ripresentare in Assemblea.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti il mandato al Relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sulla conversione in legge del decreto-legge in discussione.

Interviene, per dichiarazione di voto, il senatore CONDARCURI che esprime le proprie preoccupazioni per le affermazioni dei rappresentanti della Lega Nord che, in un momento tanto delicato per tutti i lavoratori del Paese, continuano a manifestare opinioni reazionarie e razziste nei confronti del Mezzogiorno. Il Gruppo di Rifondazione Comunista voterà a favore del provvedimento in titolo soltanto perchè esso rappresenta una boccata di ossigeno per le imprese del Mezzogiorno le cui condizioni complessive vanno continuamente peggiorando con danno grave essenzialmente per i lavoratori.

Prende quindi la parola la senatrice PELLEGGI che, annunciando l'astensione del Gruppo del PDS, sottolinea la necessità di affrontare la materia contenuta nel decreto non come questione che può produrre fratture tra il Nord e il Sud, ma in un'ottica costruttiva che definisca con un provvedimento di ordine generale la questione degli oneri impropri che gravano sulle imprese.

Il senatore MAGLIOCCHETTI, nell'annunciare il voto favorevole della sua parte politica sul provvedimento in titolo, necessario ad evitare tensioni assai forti che si determinerebbero nel caso di una sua non approvazione, sottolinea tuttavia come si vada procedendo ad una politica di trasferimenti a pioggia che molto spesso, anche nel Sud, vengono mal utilizzati e che quindi forniscono elementi concreti in mano alla Lega per manifestare opinioni secessioniste che la sua parte politica stigmatizza fortemente.

Il senatore INNOCENTI annuncia il voto favorevole del Gruppo della Democrazia Cristiana sul provvedimento in titolo.

La Commissione, a maggioranza, dà quindi mandato al Relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla conversione in legge del decreto-legge in esame con le modifiche testè approvate.

La seduta termina alle ore 11,35.

27ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GIUGNI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Principe.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

Smuraglia ed altri: Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro (210)

Pontone e Magliocchetti: Modifiche urgenti al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, a tutela della salubrità degli ambienti di lavoro e della salute e della sicurezza dei lavoratori (321)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 22 luglio 1992.

Il presidente GIUGNI ricorda che sui provvedimenti si era conclusa la discussione generale con le repliche del Relatore e del rappresentante del Governo. Poichè sono stati presentati emendamenti al disegno di legge n. 210 - che era stato assunto come testo base per la votazione - il Presidente invita a darne illustrazione.

Il sottosegretario PRINCIPE illustra l'emendamento 1.1, volto alla soppressione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 1.

Il senatore STEFANELLI illustra l'emendamento 1.2, di contenuto analogo a quello del Governo.

La senatrice PELLEGGI illustra brevemente l'emendamento 1.0.1, relativo alla definizione del medico competente.

Il senatore MAGLIOCCHETTI illustra infine l'emendamento 1.0.2, sempre relativo allo stesso argomento.

Il relatore, senatore SMURAGLIA, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 che ripristinerebbero il testo del decreto 277. Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento 1.0.2 in quanto troppo restrittivo. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 1.0.1. Il Relatore invita quindi i senatori della Commissione ad una maggiore coerenza circa la presentazione degli emendamenti, ricordando che la grande maggioranza dei Gruppi si era espressa durante la discussione generale a favore di una rapida approvazione del disegno di legge n. 210.

Il sottosegretario PRINCIPE esprime parere contrario sugli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 e si rimette alla volontà della Commissione sull'emendamento 1.2.

Il senatore COVIELLO esprime il voto favorevole del Gruppo della Democrazia Cristiana sull'emendamento 1.1.

La senatrice PELLEGATTI annuncia invece il voto contrario del suo Gruppo sullo stesso emendamento in quanto esso potrebbe acuire un conflitto che spesso si è registrato tra il Ministero del lavoro e quello della sanità.

Il senatore MERIGGI annuncia infine il voto contrario del Gruppo di Rifondazione comunista sull'emendamento 1.1 in quanto la materia è già ampiamente disciplinata da leggi in materia sanitaria.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1 risulta respinto così come l'emendamento 1.2. Risulta invece approvato l'articolo 1 nel suo complesso.

Intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.0.1, la senatrice PELLEGATTI annuncia il voto favorevole della sua parte politica e afferma che il Gruppo del PDS ritirerà tutti i propri emendamenti se gli altri Gruppi adotteranno lo stesso atteggiamento. La proposta non incontra il favore dell'intera Commissione e quindi prosegue l'illustrazione e la votazione degli emendamenti.

Il senatore COVIELLO annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 1.0.1.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.1 risulta approvato. Il Presidente dichiara quindi assorbito l'emendamento 1.0.2.

Il senatore STEFANELLI illustra gli emendamenti 2.1 e 2.2, volti, il primo, alla soppressione della lettera e) dell'articolo 2 e, il secondo, alla modifica della stessa lettera, chiarendo che l'emendamento 2.2 ha, in particolare, lo scopo di garantire il lavoratore da scorrettezze che potrebbero verificarsi nei suoi rapporti con il rappresentante sindacale.

Il Relatore esprime parere contrario sia sull'emendamento 2.1 che sull'emendamento 2.2, sottolineando - in particolare rispetto al secondo emendamento - che si introdurrebbe un principio nuovo nell'ordinamento sul quale non si dichiara d'accordo.

Il sottosegretario PRINCIPE esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1 e contrario sull'emendamento 2.2.

Posto ai voti, risulta accolto l'emendamento 2.1 mentre risulta respinto l'emendamento 2.2. Viene quindi accolto dalla Commissione l'articolo 2 nel testo modificato.

Il senatore STEFANELLI illustra l'emendamento 3.1, volto alla soppressione della lettera c) del comma 1. La norma del decreto n. 277 risulta infatti abbastanza chiara.

Il Relatore esprime sull'emendamento parere contrario, in quanto la modifica proposta dall'articolo 3 del disegno di legge n. 210 ottiene risultati più ampi rispetto alla norma contenuta nel decreto n. 277 poiché i datori di lavoro, oltre a informare i lavoratori dei rischi esistenti nei luoghi di lavoro, possono esigere dagli stessi l'osservanza delle disposizioni volte a tutelare la salute e la sicurezza.

Il senatore STEFANELLI ritira l'emendamento 3.1.

Posti ai voti, risultano quindi accolti, senza modifiche, gli articoli 3 e 4 del disegno di legge n. 210.

Il senatore STEFANELLI illustra l'emendamento 5.1.

Il Relatore si dichiara contrario all'emendamento in esame poiché, pur riconoscendo la validità della questione posta dalla norma proposta, ritiene che non sia questa la sede adatta a risolvere il problema.

Dello stesso avviso si dichiara il rappresentante del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 5.1 è respinto, mentre è approvato l'articolo 5 nel suo complesso.

Il senatore STEFANELLI illustra quindi l'emendamento 6.1, volto alla soppressione dell'intero articolo.

Sull'emendamento esprime parere contrario il Relatore, mentre il rappresentante del Governo si rimette alla volontà della Commissione.

Il presidente GIUGNI pone ai voti il mantenimento dell'articolo 6 che risulta approvato.

Il sottosegretario PRINCIPE illustra l'emendamento 7.1, sottolineando che si tratta di una modifica di natura formale.

Il Relatore esprime parere contrario sull'emendamento che, a suo avviso, ha invece natura sostanziale.

Posto ai voti, l'emendamento 7.1 risulta respinto, mentre la Commissione approva senza modifiche gli articoli 7 e 8 del disegno di legge.

Il senatore MANFROI illustra l'emendamento 9.1, volto a sopprimere la lettera b), affinché sia ripristinato il testo del decreto n. 277 in quanto ritiene più chiara e preferibile la dizione usata di «misure concretamente attuabili».

Il senatore STEFANELLI rinuncia ad illustrare l'emendamento 9.2, di identico contenuto rispetto a quello illustrato dal senatore Manfroi.

Il senatore MAGLIOCCHETTI illustra infine l'emendamento 9.3, volto a sostituire la dizione «misure concretamente attuabili», con quella a suo avviso più precisa di «misure tecnologicamente possibili», che garantisce fra l'altro di più la sicurezza dei lavoratori.

Il relatore SMURAGLIA esprime parere contrario sugli emendamenti 9.1 e 9.2, poichè, in relazione alla dizione di misure concretamente attuabili, potrebbero essere prese in considerazione anche valutazioni economiche che finirebbero per garantire meno la salute del lavoratore. A tal proposito, ricorda che si è registrato un cambiamento nel senso voluto dal disegno di legge n. 210 anche nella più recente disciplina comunitaria. Sull'emendamento 9.3 si rimette infine alla volontà della Commissione.

Il sottosegretario PRINCIPE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 9.

Il senatore COVIELLO, concordando con quanto sostenuto dal Relatore, ritiene che la dizione proposta dal senatore Magliocchetti nel suo emendamento sia eccessiva.

La senatrice PELLEGGI, ricordando le vicende riguardanti il parere parlamentare sul decreto n. 277 del 1991, fa presente che fu pressantemente richiesto al Governo da parte di tutte le forze politiche di abolire la dizione «misure concretamente attuabili» proprio perchè potevano indurre l'impresa a valutazioni di tipo economico che mettevano in secondo piano l'aspetto della salute dei lavoratori. Annuncia pertanto che il suo Gruppo voterà contro gli emendamenti 9.1 e 9.2, mentre chiede al senatore Magliocchetti di ritirare l'emendamento 9.3, dal momento che l'esigenza da lui manifestata è ampiamente tutelata dall'articolo 9 del disegno di legge n. 210. Preannuncia però che il suo Gruppo voterà comunque a favore dell'emendamento 9.3 qualora non sia ritirato dal presentatore.

Il senatore MAGLIOCCHETTI dichiara di mantenere l'emendamento in quanto la sua formulazione è chiara e precisa sottolineando come

le tecnologie avanzate non possono essere favorite solo se avvantaggiano i datori di lavoro, ma anche quando garantiscono la sicurezza dei lavoratori.

Il senatore MERIGGI annuncia che la sua parte politica voterà contro gli emendamenti 9.1 e 9.2 e a favore dell'emendamento 9.3.

Il senatore INNOCENTI annuncia il voto contrario del Gruppo della Democrazia Cristiana su tutti gli emendamenti ed in particolare su quello del senatore Magliocchetti poichè appare anche ripetitivo di concetti già contenuti nell'articolo 13 del decreto n. 277.

Il senatore STEFANELLI annuncia il suo voto favorevole sul solo emendamento 9.1, ribadendo che la dizione proposta dal senatore Magliocchetti può comportare notevoli difficoltà interpretative.

Il presidente GIUGNI annuncia il proprio voto contrario sugli emendamenti 9.1 e 9.2 e invita il senatore Magliocchetti ad una riflessione sul mantenimento del suo emendamento che potrebbe risultare di difficile applicazione pratica.

Il senatore MAGLIOCCHETTI conferma il mantenimento del suo emendamento.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 9.1 e 9.2 - di identico contenuto - risultano respinti, così come l'emendamento 9.3. Risulta invece accolto l'articolo 9 nel suo complesso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 383, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali (628)

Art. 1.

Sopprimere l'intero articolo.

1.1

MANFROI, BOSO

Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «ad esclusione dei casi in cui il datore di lavoro che non abbia provveduto al completo versamento della contribuzione dovuta, per mero errore materiale o in relazione a principi consolidatisi in sede giurisdizionale in materia di obblighi contributivi, vi abbia provveduto o vi provveda nei termini perentori di trenta giorni che l'INPS assegna per la regolarizzazione».

1.2

COVIELLO, *relatore*

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 59», con le seguenti: «concesso sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dalle aziende industriali ed artigiane che impiegano dipendenti nei territori previsti dall'articolo 1».

1.3

STEFANELLI

Al comma 2, dopo le parole: «aziende industriali» aggiungere le altre: «ed artigiane».

1.4

STEFANELLI

Al comma 2, aggiungere infine le parole: «fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407».

1.5

STEFANELLI

Al comma 3, dopo le parole: «è effettuato, » aggiungere le altre: «semprechè siano stati compiuti atti interruttivi della prescrizione quinquennale dei crediti».

1.6

STEFANELLI

Al comma 3, sono soppresse, nel primo periodo, le parole: «previa presentazione di apposita domanda» e le parole: «senza alcun aggravio per rivalutazione e interessi».

1.7

PELELLA, PELLEGATTI, SMURAGLIA, MINUCCI,
DANIELE GALDI**Art. 2.**

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 21 marzo 1990, n. 52», sono aggiunte le seguenti: «con più di otto dipendenti».

2.1

PELELLA, SMURAGLIA, MINUCCI, PELLEGATTI,
DANIELE GALDI

Il comma 5 è sostituito dal seguente: «Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 9, lettere a) e b), comma 10 e 13 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389».

2.2

MANFROI, BOSO

Alla fine del comma 5, aggiungere le seguenti parole: «ad esclusione dei casi in cui il datore di lavoro che non abbia provveduto al completo versamento della contribuzione dovuta, per mero errore materiale o in relazione a principi consolidatisi in sede giurisdizionale in materia di obblighi contributivi, vi abbia provveduto o vi provveda nei termini perentori di trenta giorni che l'INPS assegna per la regolarizzazione».

2.3

COVIELLO, *relatore*

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, va interpretato nel senso che tra le imprese manifatturiere debbono intendersi comprese anche le lavanderie industriali che provvedono prevalentemente al perfezionamento, ripristino e manutenzione dei

prodotti tessili e indipendentemente dal loro inserimento nella fase finale di un ciclo produttivo».

2.4

IL GOVERNO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° ottobre 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993 le imprese di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 e che hanno sede ed operano nelle province di Genova e di Savona, colpite da gravi nublifragi nel mese di settembre 1992, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,44 punti percentuali».

2.5

DANIELE GALDI, PELELLA, PELLEGATTI, SMURAGLIA, MINUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Per le imprese rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali dell'artigianato, il riconoscimento dei benefici di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è subordinato all'integrale rispetto degli istituti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro stessi nonché dalle obbligazioni derivanti da fondi ed enti contrattualmente definiti adempite e certificate secondo modalità stabilite dalla stessa contrattazione collettiva».

2.0.1

PELELLA, SMURAGLIA, MINUCCI, DANIELE GALDI, PELLEGATTI

EMENDAMENTI

Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro (210)

Art. 1.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.1

IL GOVERNO

Alla lettera b), dopo le parole: «di protezione civile», aggiungere le seguenti parole: «e del servizio sanitario nazionale per quanto concerne le sale operatorie degli ospedali e delle case di cura».

1.2

STEFANELLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«All'articolo 3, lettera c) del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, sono apportate le seguenti modifiche: *sostituire le parole: «ove possibile dipendente dal servizio sanitario nazionale» con le seguenti: «dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale». Aggiungere infine il seguente periodo: «Lo schema di convenzione, disposto dal Ministro della sanità, sentiti gli ordini professionali delle organizzazioni mediche e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».*

1.0.1

PELLEGATTI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«1. All'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, le parole: "un medico, ove possibile dipendente del Servizio sanitario nazionale" sono sostituite con le seguenti: "un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale prescelto dall'organo di vigilanza"».

1.0.2

MAGLIOCCHETTI

Art. 2.

Sopprimere la lettera e).

2.1 STEFANELLI

Alla lettera e) aggiungere le seguenti parole: «sempre che siano muniti di specifica delega del lavoratore».

2.2 STEFANELLI

Art. 3.

Sopprimere la lettera c).

3.1 STEFANELLI

Art. 5.

Dopo la lettera b) aggiungere la lettera seguente: «c) è aggiunto il seguente comma: "4. Il controllo sull'attuazione dei mezzi tecnici di prevenzione anche relativamente alla funzionalità ed efficienza degli stessi, nonché sull'osservanza delle norme da parte del datore di lavoro e dei lavoratori, viene effettuato dai funzionari delle USL competenti per territorio dagli ispettori del lavoro e dagli ispettori dell'INAIL".»

5.1 STEFANELLI

Art. 6.

Sopprimere l'intero articolo.

6.1 STEFANELLI

Art. 7.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) nel comma 3 alinea le parole "12 commi 2 e 3, 13, 14 comma 2, 15, 17 e 21 sono sostituite dalle seguenti: 14 comma 3, 15, 17 e 21".»

7.1 IL GOVERNO

Art. 9.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

9.1

MANFROI

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

9.2

STEFANELLI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) All'articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 277 del 1991, le parole: "le misure concretamente attuabili" sono sostituire con le seguenti: "tutte le misure tecnologicamente possibili"».

9.3

MAGLIOCCHETTI

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 21 OTTOBRE 1992

17^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MARINUCCI MARIANI*indi del Vice Presidente*
TORLONTANO*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Azzolini.**La seduta inizia alle ore 10,05.***IN SEDE REFERENTE****Signorelli ed altri: Disciplina dei trapianti di cornea (439)****Condorelli ed altri: Norme in materia di prelievi di cornea e di parti di cadavere non facilmente deperibili (458)****Garraffa ed altri: Regolamentazione degli espianti e dei trapianti di cornea (497)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti, sospeso nella seduta del 30 settembre.

Il presidente MARINUCCI MARIANI illustra un testo unificato, modificativo di quello già predisposto in sede ristretta e già illustrato. Le modifiche sono state apportate a seguito delle audizioni di esperti di prelievi e di innesti di cornea e degli orientamenti espressi successivamente dalla Commissione in sede ristretta. Fa presente che in tale sede era stato posto il problema di prevedere sanzioni specifiche rispetto a comportamenti contrari alle disposizioni del provvedimento.

Sottolinea in proposito che potrebbero comunque essere applicate le sanzioni di carattere generale penale e professionale già previste per i comportamenti illeciti e in ogni caso a tali comportamenti bisognerebbe fare preciso riferimento ove si volessero introdurre disposizioni sanzionatorie nel provvedimento all'esame.

Il senatore CONDORELLI fa presente l'esigenza di un coordinamento con i lavori della Commissione affari sociali della Camera che sta esaminando il provvedimento sull'accertamento della morte.

Il presidente MARINUCCI MARIANI comunica di avere scritto una lettera in tal senso al Presidente della Commissione affari sociali della Camera, proponendo un incontro tra i rispettivi Uffici di Presidenza. Sottolinea che nonostante siano passate ben due legislature da che è iniziato l'esame dei provvedimenti sui trapianti, non è stato possibile pervenire all'approvazione di una legge in materia. Fa presente che un provvedimento in materia consentirebbe tra l'altro notevoli risparmi, in quanto attualmente il fondo sanitario nazionale stanziava forti somme per le operazioni di trapianto effettuate all'estero. D'altra parte il trapianto all'estero è costoso anche in termini umani in quanto le famiglie che accompagnano i pazienti sono costrette a vivere durante il periodo della degenza in condizioni disagiatissime, ove non si tratti di gente facoltosa. Per di più sembra che in Francia ed in Belgio non ci sia più la disponibilità finora manifestata nei confronti dei trapianti su persone straniere. Sollecita pertanto l'approvazione del provvedimento all'esame auspicando che venga successivamente esaminato al più presto da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Propone quindi che la Commissione chieda il trasferimento dei provvedimenti alla sede deliberante.

Il sottosegretario AZZOLINI dichiara l'assenso del Governo a tale richiesta; nel merito si riserva di presentare un emendamento inteso a controllare lo stato di salute del donatore, prima di procedere all'espanto, attraverso esami idonei ad accertare l'assenza di malattie infettive e la funzionalità dell'organo.

Quindi la Commissione, all'unanimità delibera di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento dei disegni di legge in titolo alla sede deliberante.

PROCACCI ed altri: Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale (151)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 ottobre.

La relatrice ROCCHI illustra gli emendamenti 2.1, 3.1, 4.1, e 4.2. Tali proposte di modifica recepiscono le indicazioni emerse nel corso del dibattito. L'emendamento 2.1 tende a meglio specificare quali siano le categorie di personale che possono esercitare il diritto all'obiezione di coscienza. L'emendamento 3.1 disciplina la procedura per la dichiarazione dell'obiezione, prevedendo anche la possibilità di revoca. L'emendamento 4.1 è soppressivo dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 4, mentre l'emendamento 4.2 prevede un maggior lasso di tempo per l'istituzione di corsi universitari nei quali si pratici sperimentazione animale.

Il senatore CARRARA ritiene che l'emendamento 2.1 sia sostanzialmente migliorativo del testo e porta all'esclusione di obiezioni

pretestuose. Chiede invece chiarimenti sull'emendamento 3.1, in quanto la fissazione di un termine di tempo entro cui esercitare il diritto all'obiezione appare incongrua; occorre prevedere che le strutture dispongano di un congruo periodo di tempo per adeguarsi alla riduzione di personale derivante dall'esercizio dell'obiezione. C'è il rischio che alcune strutture possano essere messe in crisi. D'altra parte, la scelta dell'obiezione può scaturire da una riflessione che si protrae nel tempo, e quindi la non fissazione di un termine può andare anche nella direzione di una maggiore garanzia del personale interessato.

Il presidente MARINUCCI MARIANI ritiene che occorra prevedere un preciso termine temporale, e non far dipendere l'esercizio dell'obiezione da una decisione della struttura.

Il senatore ZOTTI ritiene che l'articolo 2, anche con la modifica introdotta con l'emendamento 2.1, consenta l'esercizio della obiezione ad un numero eccessivo di soggetti, anche estranei alle effettive operazioni sugli animali.

Il senatore PISATI si dichiara favorevole a restringere la possibilità di obiezione a chi svolge le operazioni sugli animali.

La senatrice PROCACCI dichiara di condividere gli emendamenti illustrati dalla relatrice. L'emendamento 2.1, in particolare, chiarisce che l'obiezione è esercitabile solo per interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale.

Il presidente TORLONTANO rileva che il problema della sperimentazione animale si pone essenzialmente nelle strutture di ricerca che si occupano di vaccini e di sieri.

Il senatore GARRAFFA rileva che sull'obiezione di coscienza già c'è l'esperienza della applicazione della legge n. 194 del 1978 sull'interruzione di gravidanza, che non ha portato ad alcuna paralisi.

La relatrice ROCCHI fa presente che il testo non riguarda in generale la sperimentazione animale, ma solo l'obiezione di coscienza. Non è pensabile che il complesso del personale di ricerca che finora si è occupato di sperimentazione animale eserciti in massa il diritto all'obiezione.

Quindi il presidente TORLONTANO propone una sospensione dell'esame del provvedimento onde consentire la presentazione da parte dei componenti la Commissione di ulteriori proposte modificative.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente TORLONTANO avverte che la seduta della Commissione già convocata per il pomeriggio alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 11,25.

TESTO PREDISPOSTO DAL RELATORE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 439-458-497

Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea

Art. 1.

(Assenso)

1. La donazione delle cornee è gratuita. È consentito il prelievo delle cornee da cadavere quando si sia ottenuto l'assenso del coniuge non legalmente separato, o in mancanza, dei figli se di età non inferiore a 18 anni o, in mancanza di questi ultimi dei genitori, salvo che il soggetto deceduto non abbia in vita manifestato per iscritto il rifiuto alla donazione.

2. Per gli interdetti e per i minorenni l'assenso è espresso dai rispettivi rappresentanti legali.

Art. 2.

*(Accertamento della morte mediante
mezzi strumentali)*

1. Il prelievo di cui all'articolo 1 può essere effettuato con l'accertamento della morte per arresto cardiaco irreversibile.

2. La morte per arresto cardiaco irreversibile può essere accertata nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonché a domicilio mediante rilievo grafico continuo dell'elettocardiogramma protratto per non meno di venti minuti primi.

3. Il medico che dichiara la morte è tenuto a darne immediata comunicazione al più vicino centro di riferimento per gli innesti corneali di cui all'articolo 4.

Art. 3.

*(Disposizioni particolari per i prelievi
e gli innesti di cornea)*

1. Le operazioni di prelievo della cornea possono essere effettuate, nel rispetto della salma, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonché a domicilio da parte di personale medico.

2. Gli innesti di cornea sono effettuati nelle strutture sanitarie pubbliche e private. Per tali operazioni non è prevista alcuna autorizzazione particolare.

Art. 4.*(Centri di riferimento per gli innesti corneali)*

1. Le regioni singolarmente o d'intesa tra loro provvedono all'organizzazione ed al funzionamento dei centri di riferimento per gli innesti corneali regionali o interregionali.

2. I compiti dei centri di cui al comma 1 sono i seguenti:

- 1) informazione e propaganda sul territorio;
- 2) organizzazione dei prelievi;
- 3) esame, selezione, eventuale trattamento e consegna delle cornee;
- 4) promozione degli innesti;
- 5) promozione della ricerca.

Art. 5.*(Disposizioni finali)*

1. È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

EMENDAMENTI

PROCACCI ed altri: Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale (151)

Art. 2.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«1. I medici, il personale sanitario del ruolo dei professionisti laureati, tecnico-infermieristico, nonché gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte alle attività ed agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale».

2.1

IL RELATORE

Art. 3.

All'articolo 3, sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al responsabile della struttura presso la quale si svolgono attività o interventi di sperimentazione animale entro un mese dalla conclusione del periodo di prova successivo all'assunzione; nel caso degli studenti universitari la comunicazione deve essere fatta al docente del corso interessato al momento dell'inizio dello stesso.

2. L'obiezione può essere revocata o essere dichiarata anche al di fuori dei termini in cui al comma 1; in tal caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione».

3.1

IL RELATORE

Art. 4.

All'articolo 4 al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

4.1

IL RELATORE

Al comma 3 sostituire le parole: «e non oltre 30 giorni dalla» con le altre: «entro l'inizio dell'anno accademico successivo alla».

4.2

IL RELATORE

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 21 OTTOBRE 1992

20^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GOLFARI

Intervengono il ministro per il coordinamento della protezione civile Facchiano, i sottosegretari per i lavori pubblici Bisagno e per le finanze Pisicchio.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 397, recante interventi urgenti nelle zone della regione Liguria colpite da eccezionali avversità atmosferiche (668)

Cappelli: Interventi urgenti di solidarietà in favore delle popolazioni della provincia di Savona (640)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il senatore PARISI Vittorio interviene in discussione generale, riferendo anche sulla visita effettuata a Genova e Savona venerdì 16 ottobre: in quella sede sono emersi dubbi sull'effettiva copertura finanziaria del provvedimento e perplessità sullo svuotamento della legge n. 183 del 1989, che si realizza attraverso l'utilizzo dei fondi ad essa originariamente destinati. Considerato il rilevante divario esistente fra danni accertati (99 miliardi a Genova e 144 a Savona, secondo la regione Liguria) e le erogazioni previste, il decreto legge non può che configurarsi come un primo intervento di urgenza.

Da quanto si è potuto constatare, emerge una profonda preoccupazione per l'efficienza dei servizi idrografici, il cui operato è reso estremamente difficoltoso dalle precarie condizioni finanziarie; ciò mentre la brevità dei corsi d'acqua della regione richiederebbe interventi in tempi estremamente ristretti. Rileva poi la gravità della perdurante mancata istituzione della Autorità di Bacino.

Per quanto riguarda i danni, diversa è la situazione nelle due provincie colpite: mentre a Genova i danni più rilevanti si sono verificati nel capoluogo, nella provincia di Savona sono stati interessati prevalentemente i comuni minori, ove i sindaci sono stati spesso

costretti a far fronte ad interventi di emergenza senza disporre delle risorse necessarie.

Conclude sottolineando l'urgenza dell'approvazione e la necessità di acquisire certezze circa la copertura finanziaria del decreto legge in esame, affrontando in seguito il problema del riassetto del territorio e della messa in ordine della rete idrografica.

Il senatore LUONGO concorda con le argomentazioni del precedente oratore e si associa al giudizio di urgenza circa il provvedimento in esame, considerate anche le tensioni in corso nell'area di Savona. Non si può tuttavia tacere dello svuotamento finanziario della legge sulla difesa del suolo che costantemente si realizza in occasione di calamità.

Richiama poi l'attenzione sulla drammatica situazione del corpo forestale di Genova, ove si incontrano serie difficoltà negli interventi di normale manutenzione; il servizio idrografico d'altronde è formato da sole tre unità. Sottolineata, quindi, la drammaticità del quadro, che desta serie preoccupazioni per il futuro, manifesta solidarietà nei confronti delle popolazioni di Genova e Savona interessate dal decreto in esame.

Il senatore RUFFINO afferma che il recente sopralluogo di una delegazione della Commissione in Liguria ha consentito di apprezzare l'esatta dimensione dei danni prodotti dalla recente alluvione: essi implicano l'erogazione di finanziamenti di gran lunga superiori di quelli stanziati dal Governo nel decreto-legge in esame, ma il senso di responsabilità dei parlamentari tutti dovrebbe consentire di procedere all'immediata conversione del medesimo. D'altro canto, l'immediata operatività del decreto-legge è un imperativo giuridico sul quale non è dato transigere: nessun meccanismo interno alla Ragioneria dello Stato può ignorare il fatto che la clausola finale di entrata in vigore prevede l'obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il decreto; è per questo motivo che, su sua espressa sollecitazione, la giunta regionale della Liguria ha inserito in bilancio l'appostazione relativa ai 100 miliardi stanziati con il decreto legge n. 397 del 1992.

Dopo avere auspicato che nel quadro della legge finanziaria per il 1993 vengano predisposti stanziamenti atti alla copertura dei danni subiti dalla Liguria nelle loro interezze, l'oratore dichiara che mentre alcune misure disposte a favore di privati sono improntate ad un innovativo modo di procedere, si registrano ancora lacune in rapporto ai danni subiti da aziende di servizi e dall'università; la stessa platea di società di riferimento, ai fini della sospensione dei termini, è piuttosto limitata. Si riserva pertanto la presentazione degli emendamenti necessari ad introdurre necessari, ma limitati aggiustamenti del testo, tali da non pregiudicarne la celere conversione; a tal proposito, sarebbe opportuno anche prevedere la sospensione dei termini previsti dalla legge n. 142 del 1990 per la copertura finanziaria dei bilanci comunali, estendendo l'attuale periodo di 30 giorni ad almeno 6 mesi nei comuni interessati dall'alluvione ligure.

Il senatore TABLADINI si dichiara favorevole all'immediata erogazione dei fondi necessari per la riparazione dei danni prodotti

dall'alluvione verificatasi in Liguria; addurre esigenze di bilancio per giustificare la limitatezza dei finanziamenti appare un argomento specioso, alla luce delle erogazioni a pioggia ancor oggi disposte in altri casi, come quelli previsti dalla legge n. 64 del 1986. Occorrerebbe invece attingere a tali sproporzionati finanziamenti, ai quali fanno riferimento troppo spesso imprenditori assistiti ed affiliazioni clientelari, per risarcire l'intero danno subito dalle popolazioni liguri colpite da calamità.

La senatrice DANIELE GALDI stigmatizza la ripetuta latitanza dello Stato e delle autorità preposte nell'approntare a monte i risanamenti idrogeologici necessari per evitare le periodiche alluvioni che colpiscono la Liguria: esse richiedono ora uno stanziamento riparatorio di gran lunga più oneroso del previsto. Anche la destinazione delle spese andrebbe rimodulata, riferendosi non soltanto alle attività commerciali e industriali ma anche alle strutture dell'associazionismo, molto spesso danneggiate nei locali che le ospitano.

Il senatore SPECCHIA riconferma la contrarietà del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale ad ulteriori interventi settoriali, che continuano ad attingere risorse destinate alla prevenzione dei danni come quelle riguardanti la difesa del suolo e le aree naturali protette. Una legge-quadro che disponga interventi senza dare corso a defatiganti *itinerari* parlamentari si dimostra vieppiù necessaria: non dovrebbero essere affidati alla contrattazione politica - tale da ingenerare inevitabili disparità di trattamento da caso a caso - gli stanziamenti di danaro pubblico, nè d'altro canto dovrebbero essere disposte provvidenze generalizzate che non considerino la diversa gravità dei fatti. Quanto agli sperperi di danaro pubblico, il Gruppo della Lega nord dovrebbe considerare che essi si verificano non solo nel Mezzogiorno, ma anche in diverse zone del territorio nazionale.

La senatrice PROCACCI invita a non perpetuare il vero e proprio saccheggio dei finanziamenti destinati alla difesa del suolo, reperendo altrove le somme non ingenti necessarie per la copertura del decreto-legge in esame; lo stesso ambito delle leggi a favore del Mezzogiorno non deve considerarsi intoccabile, laddove si tratti di affrontare i danni prodotti da calamità senza pregiudicare la legislazione di prevenzione. La legge-quadro da molti auspicata non deve peraltro tradursi, affidandosi al palliativo del sistema assicurativo, in un disinteresse dello Stato nei confronti delle esigenze di lotta al dissesto idrogeologico: quest'ultimo è imputabile, come rilevato da esponenti del movimento verde in diverse sedi, ad una calotta di cemento ed asfalto che copre il 20 per cento del territorio nazionale.

Il senatore MONTRESORI conviene sulla necessità che l'Esecutivo attinga in futuro a stanziamenti appositamente previsti per l'eventualità di calamità naturali mediante lo strumento amministrativo, e non più dando luogo a provvedimenti legislativi settoriali. Nel testo in esame è comunque opportuna la norma che autorizza la regione Liguria a rideterminare le priorità negli interventi pubblici già esistenti, in

considerazione delle diverse esigenze emergenti dalla recente alluvione; preannuncia inoltre emendamenti volti ad estendere le previsioni del decreto anche ad altre regioni del territorio nazionale, colpite da calamità naturali contemporanee a quelle che hanno colpito Savona.

Le storture della politica economica del Governo che ha mostrato una secolare disattenzione nei confronti della questione meridionale, possono essere superate anche grazie agli interventi previsti dalla legge n. 64 del 1986: pertanto inopportuna appare la penalizzazione dei relativi stanziamenti proposta da talune parti politiche.

Il senatore TABLADINI commenta ricordando che il Gruppo della Lega nord non si nasconde - nè ha inteso nascondere a chicchessia - che i finanziamenti di cui alla legge n. 64 hanno favorito soprattutto talune aziende settentrionali che hanno operato la chiusura delle loro fabbriche al Nord per aprire, a spese della collettività, cattedrali nel deserto nel Mezzogiorno.

Il presidente GOLFARI, dichiarata chiusa la discussione generale, replica brevemente a nome del relatore.

Replica quindi il ministro della protezione civile FACCHIANO, secondo cui la ricerca della copertura finanziaria del decreto è stata particolarmente complessa; ciò non esclude la disponibilità del Ministro al reperimento di altri fondi, ove ciò si rivelasse possibile secondo gli orientamenti di Governo e Parlamento nel loro insieme. La legge n. 64 del 1986, però, ha generato aspettative nel mondo produttivo che non è possibile disattendere senza grave pregiudizio per la credibilità delle istituzioni; pertanto, lo stanziamento di risorse di recente operato in materia non può essere revocato in dubbio, anche perchè rende possibile l'utilizzazione di risorse comunitarie di cui altrimenti l'Italia perderebbe la disponibilità. Il Ministro conviene infine sulla necessità di superare l'attuale disorganicità legislativa in materia di calamità, riconfermando l'intento di presentare al più presto una legge-quadro che, anche sulla scorta di una ricerca legislativa comparatistica, sollevi la finanza pubblica dall'onere di risarcire i danni calamitosi facendosi invece ricorso ad un sistema di assicurazioni obbligatorie.

Il sottosegretario alle finanze PISICCHIO preannuncia la presentazione di emendamenti di mera correzione formale degli articoli 2 e 3: da un lato occorre fare riferimento al criterio della sede, oltre che della residenza, per le sospensioni di termini tributari e previdenziali; dall'altro lato, le proroghe di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovrebbero essere assoggettate ad un termine di tre mesi.

Il sottosegretario ai lavori pubblici BISAGNO preannuncia un emendamento all'articolo 1, volto a correggere le date di riferimento degli stanziamenti cui si attinge: a suo dire, infatti, i fondi per la difesa del suolo sono in parte già stati erogati.

Il presidente GOLFARI fissa per le 18. di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti, proponendo il rinvio del seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

Pecchioli ed altri: Legge-quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (433)

Montresori ed altri: Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (594)
(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore ANDREINI esordisce ricordando che il disegno di legge n. 433 riproduce integralmente il testo licenziato dal Senato nella scorsa legislatura; esso, come pure il disegno di legge n. 594, affronta il rilevante problema dell'inquinamento acustico, che opprime la vita delle città senza che i cittadini possano in alcun modo difendersi. Del resto, gli effetti perniciosi della propagazione dei rumori ricadono non soltanto sulla salute psichica e fisica dei cittadini ma anche sul patrimonio storico culturale del Paese: c'è perciò l'esigenza di intervenire normativamente, superando, le blande previsioni dei codici e le limitazioni delle competenze attribuite al sindaco. Le direttive comunitarie sulle attività produttive hanno già regolamentato alcuni particolari settori, come quello estrattivo e stradale, ma in via generale ed astratta i limiti alle emissioni sonore sono stati introdotti soltanto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991. Quest'ultimo, nella parte in cui prevede principi organizzativi ed indirizzi nei confronti delle funzioni legislative ed amministrative delle regioni e delle province autonome, nonchè oneri alle imprese incidenti su potestà regionale o provinciali è stato annullato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 517 del 1991: la motivazione della sentenza verte sulla carenza di rango primario dello strumento prescelto, in quanto occorre un fondamento legislativo in tale materia, che interferisce con le competenze regionali.

Si rende pertanto imperativa l'adozione di un provvedimento legislativo che fissi le competenze dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni: i due disegni di legge in esame si differenziano soprattutto per la espressa previsione di competenze provinciali, nonchè per le diverse dimensioni delle sanzioni penali ed amministrative. Inoltre, la norma sull'intensità dei messaggi pubblicitari trasmessi per via televisiva è contenuta nel disegno di legge n. 433, che prevede anche contributi a carico degli stanziamenti di cui alla legge n. 305 del 1989; con minore evidenza esterna, contributi sono previsti anche nel testo proposto dal senatore Montresori, che evita probabilmente questioni di copertura finanziaria ma potrebbe determinare ricadute negative sulla copertura amministrativa: si darebbe infatti luogo ad una legge manifesto laddove le deleghe di competenza alle regioni fossero a loro volta oggetto di delega nei confronti degli enti pubblici sub-regionali, in assenza di analoghe previsioni finanziarie; occorrerebbe inoltre prevedere normative particolari per quanto riguarda l'inquinamento acustico nei locali di divertimento, i quali sono assoggettati a

forme di bombardamento acustico non contrastabili con un rafforzamento delle pareti, ma soltanto con una riduzione del volume; in tali ultimi casi, evidentemente, non sono necessari contributi ma solo regole ben definite.

Il presidente GOLFARI rinvia il seguito dell'esame congiunto.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GOLFARI annuncia che la seduta pomeridiana già convocata per le ore 15 non avrà più luogo.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GOLFARI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, alle ore 9,30 e alle ore 15, in sede deliberante per la discussione del disegno di legge n. 625 (e dei voti regionali n. 14 e n. 17 ad esso attinenti) ed in sede referente per l'esame dei disegni di legge n. 668, 640 e 579.

La seduta termina alle ore 10,55.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 1992

11^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCOGNAMIGLIO PASINI

Interviene il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali Costa.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al Mercato interno (669)

(Esame. Parere alla 1^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il PRESIDENTE relatore premette una esposizione volta a dar conto della situazione complessiva dello stato di attuazione del Mercato interno quale desumibile dalla settima - ed ultima - Relazione della Commissione delle Comunità europee sull'attuazione del Libro bianco relativo al completamento del Mercato interno COM (92) 383 def. del 2 settembre scorso. Da tale documento si desume come, a partire dalla metà dello scorso agosto, il nostro Paese abbia avviato un processo assai spinto di trasposizione delle direttive inerenti al Mercato interno di tal che, secondo i dati della Commissione, nel periodo considerato, il tasso di trasposizione nazionale si attestava al 70,6 per cento. L'oratore espone, quindi, una sintetica ricognizione dello stato dei lavori concernenti le direttive previste dal Libro bianco sia per quanto attiene i lavori della Commissione CEE, che per quanto attiene quelli del Consiglio.

L'oratore passa, quindi, ad esaminare il contenuto del provvedimento in titolo, il quale si propone di riportare il nostro Paese in linea con i livelli fisiologici di trasposizione delle direttive del Mercato interno ed in tal senso ricomprende le direttive che presentano scadenza al 31 dicembre 1992.

Dopo essersi, brevemente, soffermato sugli articoli da 1 a 4 - ed aver messo in luce, in particolare, i termini più stringenti prefigurati per gli adempimenti procedurali connessi all'attuazione della «legge comunitaria per il 1991» il Presidente relatore, avuto riguardo all'articolo 5 del disegno di legge, ritiene opportuno che il Governo chiarisse quali siano - nell'insieme assai numeroso di regolamenti di cui all'articolo 3 della «legge comunitaria» di cui sopra - quelli la cui pertinenza al Mercato interno determina gli effetti procedurali previsti dall'articolo 5 stesso.

Il relatore dà quindi conto dell'articolo 6, il quale detta norme sulle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

Relativamente all'articolo 7, riguardante criteri di delega per la tutela giuridica dei programmi per gli elaboratori, ritiene che la disciplina disposta dalla lettera d) del comma unico risulti meno restrittiva di quella prevista dall'articolo 7 della conferente direttiva 92/250/CEE, per quanto attiene le misure contro la messa in circolazione di copie di programmi nonché la disciplina dei dispositivi di protezione.

L'oratore prosegue dichiarando di non rinvenire aspetti problematici nell'articolo 8 del provvedimento, recante criteri di delega per l'attuazione della direttiva 92/30/CEE in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi.

Circa l'articolo 9, recante principi e criteri direttivi in materia di acquisizione e detenzione di armi, il relatore sottolinea l'importanza di creare quella rete di scambio di informazioni fra le Autorità preposte al controllo sulle armi autorizzate, il cui termine di attuazione è stabilito al 1 gennaio 1993, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della direttiva 91/477/CEE sul controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Il Ministro COSTA, intervenendo per una precisazione, sottolinea che per tale delicata materia e solo per questa fattispecie è previsto che lo schema di decreto di trasposizione venga sottoposto al parere parlamentare.

Il senatore TABLADINI, con riferimento alla lettera b) dell'articolo 9 del disegno di legge sottolinea che le procedure italiane in argomento sono eccessivamente farraginose e non si conciliano con quelle che funzionano in altri Paesi.

Seguono brevi interventi di chiarimento dei senatori GRAZIANI, DE MATTEO, Arduino AGNELLI e del PRESIDENTE relatore.

Prende la parola il senatore PEZZONI il quale, prendendo spunto dalla questione evocata dal senatore Tabladini, pone l'accento sulla necessità di accompagnare all'armonizzazione formale delle legislazioni

nelle materie di competenza comunitaria, anche e soprattutto lo sviluppo degli aspetti relativi all'attuazione amministrativa, creando i presupposti per una vigilanza concreta ed effettiva sui settori armonizzati. Tale problema - egli osserva - si pone con accenti di particolare urgenza relativamente al settore agroalimentare.

Prendendo nuovamente la parola il Ministro COSTA, nel ribadire le motivazioni alla base della presentazione del provvedimento in titolo, si dichiara convinto dell'esigenza di affiancare ad una armonizzazione meramente nominale la garanzia di effettività delle normative trasposte. Su tale questione egli si dichiara disponibile ad approfondire il confronto con la Giunta.

Il PRESIDENTE relatore prende atto, anche alla luce delle considerazioni testè svolte dal Ministro, dell'esigenza di richiamare l'attenzione della Commissione di merito sulla necessità che il Governo fornisca chiare e concrete indicazioni circa eventuali svantaggi competitivi per il nostro Paese causati dalle regolamentazioni tecniche vigenti sui mercati italiani.

La senatrice TADDEI precisa che occorrerebbe, anche, segnalare l'esigenza di proporre l'immediata eliminazione di siffatti svantaggi.

Riprendendo lo svolgimento della propria esposizione il PRESIDENTE relatore, esaminato l'articolo 10 in tema di società, svolge talune osservazioni relativamente all'articolo 11, recante disposizioni relative alle procedure di appalto degli enti di cui alla direttiva 90/531/CEE, ulteriori rispetto a quelle già dettate dall'articolo 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, «legge comunitaria per il 1991», nonché per quanto attiene alla recezione di alcune disposizioni della direttiva 92/13/CEE, sulle procedure di appalto nei settori esclusi.

Dopo essersi soffermato su alcuni aspetti dell'articolo 12 del provvedimento, riguardante criteri di delega nel settore degli strumenti per pesare non automatici disciplinato dalla direttiva 90/384/CEE, il Presidente relatore rileva - in sede di articolo 13 - l'opportunità che fra i principi e criteri direttivi in esso contenuti relativamente all'attuazione della direttiva 92/25/CEE sulla distribuzione all'ingrosso di medicinali figurino anche l'esigenza di rispettare gli stringenti termini per la durata del procedimento di esame della domanda di autorizzazione ad esercitare l'attività di grossista nonché le precise garanzie procedurali nel procedimento stesso di cui all'articolo 4 della conferente direttiva.

Esaminato, quindi, l'articolo 14 sulla classificazione dei medicinali per uso umano finalizzato alla trasposizione della direttiva 92/26/CEE l'oratore richiama l'attenzione del Governo sull'opportunità di chiarire alcuni aspetti definitivi per quanto attiene all'etichettatura dei medicinali per uso umano - di cui all'articolo 15 del provvedimento in esame - per l'attuazione della direttiva 92/27/CEE.

In sede di articolo 16 l'oratore si sofferma - tra l'altro - sulla questione della disciplina della pubblicità dei medicinali presso gli operatori sanitari, la quale non sembra prevedere la totalità degli aspetti regolati dalla direttiva 92/28/CEE; inoltre chiede chiarimenti al Governo sulla questione concernente il controllo della pubblicità dei medicinali.

Dato, quindi, conto degli articoli 17, in tema di controlli veterinari; 18 sulla produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne; 19 sugli animali di razza; 20 sulle piante ornamentali; 21 sugli organismi nocivi ai vegetali nonché 22 e 23, volti a sanare inadempienze italiane accertate con sentenze della Corte di Giustizia su questioni attinenti lo zucchero e la birra il Presidente relatore si sofferma sull'articolo 24 il quale prevede la soppressione dei controlli alle frontiere fra gli Stati membri relativamente alle merci in transito alle frontiere intracomunitarie, a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il Ministro COSTA interviene per sottolineare l'importanza di tale adempimento che ci è imposto dall'articolo 8A del Trattato CEE come modificato dall'Atto Unico Europeo. Il rappresentante del Governo si dice fiducioso sulla capacità del Paese di far fronte adeguatamente a tale significativo appuntamento e ribadisce l'esigenza di accompagnare a questo importante traguardo il rafforzamento delle strutture amministrative preposte ai necessari controlli nei differenti settori interessati che dovranno, però, essere effettuati all'interno del territorio nazionale. Egli ritiene che il nostro Paese debba alla Comunità europea questo sforzo aggiuntivo in una filosofia di reciproca assistenza e collaborazione.

In particolare, il rappresentante del Governo lamenta la non omogeneità delle posizioni dei Ministri delle Finanze e dell'Interno, i più interessati alla questione dell'abolizione dei controlli sulle merci nelle frontiere infracomunitarie. In particolare, il Ministro dell'Interno appare essere fortemente dubbioso in ordine alla possibilità di rispettare la scadenza del 31 dicembre 1992.

Il Presidente SCOGNAMIGLIO PASINI, prendendo atto delle valutazioni espresse dal Ministro Costa e dell'unanime orientamento della Giunta in tal senso, ritiene necessario chiedere che i Ministri degli Interni e delle Finanze vogliano fornire quanto prima alla Giunta chiarimenti sulla questione dell'abolizione dei controlli sulle merci alle frontiere infracomunitarie.

Il senatore TABLADINI sottolinea l'incongruenza della politica italiana in materia di immigrazione extracomunitaria e ritiene che su tale questione l'immagine del nostro Paese risulti fortemente ed obiettivamente deteriore.

Dissentente il senatore DE MATTEO.

La Giunta conferisce, quindi, mandato al relatore a stendere un parere favorevole con le osservazioni emerse dal dibattito.

Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato Accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la Convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e dei Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata Convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'Accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990» (586)

(Rinvio dell'esame. Parere alla 3^a Commissione)

Il PRESIDENTE, atteso l'inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia l'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 16,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 1992

10ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUERZONI

indi del Vice Presidente
LAZZARO

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 13 ottobre 1992, n. 402, recante sospensione di termini perentori in conseguenza della impossibilità temporanea di funzionamento degli organi esecutivi della regione Abruzzo. - Relatore alla Commissione Johann Georg WIDMANN (698)
(Parere non ostativo)

In apertura di seduta il relatore WIDMANN illustra la seguente proposta di parere:

«La situazione in cui versano gli organi di Governo della regione Abruzzo - a seguito di provvedimenti cautelari della Magistratura che hanno comportato l'arresto e la sospensione dai pubblici uffici del Presidente e della Giunta regionale - è a tutti evidente. Come pure evidente appare l'impatto che l'intera vicenda ha sulla pubblica opinione, con la conseguente necessità di un intervento consapevole dello Stato, nell'esercizio della potestà legislativa, che valga a scongiurare ulteriore pregiudizio dell'interesse pubblico e mettere in condizione gli organi di autogoverno regionale di dispiegare per intero ogni utile tentativo di superamento dell'attuale crisi.

Si è ritenuto pertanto indispensabile ed urgente adottare un provvedimento legislativo per sospendere il decorso dei termini perentori dal 30 settembre 1992 (giorno dell'adozione dei provvedimenti giudiziari di sospensione cautelare dai pubblici uffici a carico del Presidente e della Giunta regionale) fino al 13 novembre 1992, data ritenuta congrua perchè gli organi regionali possano adottare i provvedimenti di propria competenza per il ripristino della funzionalità.

La Commissione bicamerale per le questioni regionali è chiamata, per la parte ovviamente di competenza, ad esprimere il proprio parere, nella consapevolezza che questo atto riuscirà persuasivo nella misura in cui sarà da tutti compiuto uno sforzo di vagliare il provvedimento alla luce non di impostazioni propagandistiche o di parte - comprensibilissime in altre circostanze di fatto - ma delle alternative ad esso concretamente proponibili.

La premessa implicita del provvedimento è che il Governo non ha ritenuto, *in questa fase e allo stato degli atti*, di attivare la procedura di scioglimento di cui all'articolo 126 della Costituzione. Da una parte infatti la «grave violazione di legge» - di cui parla l'articolo 126 della Costituzione comma 1 - non è altrimenti suscettibile di accertamento se non seguendo gli obbligati binari della Magistratura, alla competenza della quale il potere legislativo ed esecutivo dello Stato rimettono pertanto ogni valutazione nel merito; d'altra parte la impossibilità di funzionamento interessa per ora direttamente solo la Giunta e non il Consiglio regionale e pertanto si è considerato che non si possa dar luogo (sempre allo stato degli atti) alla fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 126 della Costituzione.

Il campo delle possibili soluzioni si restringe pertanto al provvedimento di sospensione dei termini perentori (come recita il presente decreto) in alternativa al quale si può solo immaginare - esplorando tutte le possibili soluzioni ricavabili dai principi generali dell'ordinamento - solo l'ipotesi di un commissariato ad acta che, ponendo in essere gli atti improrogabili ed urgenti di competenza della Giunta, valga ad impedire un'interruzione traumatica nel governo di quella Regione.

Con ogni evidenza si è ritenuto da parte del Governo che si dovesse scartare la seconda ipotesi, per il motivo che taluni atti improrogabili - puntualmente indicati nella relazione premessa al disegno di legge di conversione del decreto - comportano tuttavia l'esercizio di un potere discrezionale che è bene sia sempre ricondotto - pena una possibile offesa ai principi autonomistici - alla valutazione degli organi regionali legittimamente preposti all'esercizio delle relative competenze. Tanto più che l'ipotesi del Commissario ad acta (nella forma collegiale di una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale) è espressamente prevista in via eccezionale dall'articolo 126 della Costituzione, solo nel caso di avvenuto scioglimento del Consiglio regionale e sempre con la riserva di un successivo atto di ratifica da parte del nuovo Consiglio regionale. Non è d'uopo ricordare come, in base ai principi generali del diritto, certe ipotesi eccezionali tassativamente previste non sono suscettibili di applicazioni analogiche.

Tutto questo premesso la Commissione per le questioni regionali dichiara, per quanto di propria competenza, che

NULLA OSTA

al successivo iter del provvedimento, per il motivo che ad esso non sono giuridicamente proponibili misure alternative».

Il senatore MEDURI dichiara di votare a favore della proposta del relatore con la riserva, che vuole rendere esplicita, che il Governo si

impegni a non riproporre il decreto di proroga alla scadenza del 13 novembre.

Sottolinea come il «furore autonomistico» di alcuni colleghi, come il deputato Biasutti, non sia servito a favorire una soluzione positiva della crisi in cui versa la regione Abruzzo, tanto vero che la situazione si è ulteriormente deteriorata, anche dal punto di vista giudiziario.

Conclude sostenendo che la Commissione deve mandare un chiaro segnale che valga a contrastare la tendenza ad autoconservarsi dei corpi politici.

Il senatore BOSO dichiara di non essere favorevole alla bozza di parere, così come non è favorevole al decreto-legge presentato dal Governo. Ritiene che, quando l'autorità dello Stato interviene nella sua massima - ed imparziale - espressione (la Magistratura), vi debba essere poco spazio per manovre dilatorie che sortiscono soltanto l'effetto di far dilagare la giusta sfiducia dei cittadini nei confronti di istituzioni che non fanno il loro dovere. Pertanto la sua parte politica (Lega Nord) voterà contro il provvedimento.

Il deputato BIASUTTI esprime parere favorevole e respinge nel modo più netto le accuse di «furore autonomistico» che, con riferimento alle dichiarazioni rese nella precedente seduta, gli sono state rinnovate da alcuni colleghi. Egli ritiene che si debbano in ogni caso tener fermi gli equilibri su cui si fonda uno Stato di diritto. Vuole dire che, allo stato degli atti (come peraltro ha rilevato il relatore), non esiste alcun rinvio a giudizio nei confronti degli amministratori della regione Abruzzo e pertanto civiltà vorrebbe - si riferisce alla dimensione universale e non solo giuridica del concetto di civiltà - che comportamenti e linguaggi fossero animati da spirito di giustizia e di verità.

In conclusione la sua parte politica (Democrazia Cristiana) voterà a favore del parere, per il motivo che esso riassume in termini equilibrati le ragioni per le quali la Commissione debba essere favorevole all'ulteriore iter del provvedimento.

Il deputato IMPEGNO prende atto che il Governo ha riconosciuto il valore della tesi sostenuta dalla sua parte politica (PDS), relativa all'esistenza di un vuoto di potere, la cui valenza politico amministrativa non può considerarsi neutrale. L'assenza di un qualsiasi riferimento di governo pregiudica diritti ed interessi della stragrande maggioranza della popolazione.

Ad avviso della sua parte politica esistevano pertanto i presupposti per attivare subito il procedimento di cui all'articolo 126 della Costituzione. In questo spirito dichiara che non possono essere comunque accettate o avallate decisioni dilatorie, che rinviano in sostanza al 13 novembre ogni scelta e presa di posizione sull'argomento.

Nel preannunciare voto contrario, conclude sostenendo che i principi autonomistici debbano essere preservati e sviluppati. Ma proprio per questo, quando le autonomie non funzionano, è necessario adottare gli atti che consentano il ripristino di una situazione di normalità. Auspica comunque che da parte del Governo vi siano ulteriori ripensamenti e prese di posizione.

Il senatore FERRARI Karl dice che il collega Boso non ha compreso, o non ha voluto comprendere, il senso della posizione adottata dal Governo con il decreto-legge e così pure il significato del parere espresso dal collega Widmann. La sospensione dei termini perentori per l'esercizio di atti urgenti ed improrogabili non può mai significare, a pena di intollerabili forzature, alcuna legittimazione o condiscendenza nei confronti di comportamenti che sono al vaglio non solo della Magistratura ma anche del Governo e del potere legislativo dello Stato. In questa ottica dice di non aver pienamente compreso il significato delle riserve espresse anche dal collega Impegno.

Vuole concludere dicendo che l'affermazione, appunto del collega Impegno, secondo la quale le autonomie debbano essere tutelate soltanto nel caso in cui si dimostrino capaci di funzionare, gli sembra un'affermazione che tende a confondere la necessaria discriminante tra comportamenti regionalistici e comportamenti (se non proprio colonialistici), quanto meno ispirati ad una vena di discutibile paternalismo.

Il senatore RIVIERA manifesta apprezzamento per la bozza di parere presentata dal collega Widmann. Se dovesse proprio esprimere una riserva sul decreto-legge, essa si rivolgerebbe in direzione contraria a quella manifestata negli interventi di alcuni colleghi; vale a dire sarebbe propenso ad una data di scadenza; più avanzata nel tempo, in modo da consentire una piena valorizzazione e responsabilizzazione degli organi di autogoverno regionale. In conclusione non è possibile dare alcun avallo alla tesi di quanti in sostanza sostengono che i provvedimenti cautelari della Magistratura equivalgano già, per una sorta di processo sommario, ad una sentenza definitiva e siano pertanto capaci di scatenare effetti traumatici, oltre che pregiudizievoli degli interessi delle popolazioni interessate.

Il senatore MARCHETTI crede in una maggiore sottolineatura del ruolo delle autonomie, e così pure ritiene non si debba dare alcuna avallo alla tesi secondo la quale un semplice avviso di garanzia possa anticipare conclusioni definitive. Il punto è un altro. Gli organi di governo della regione Abruzzo non sono in grado di funzionare, e non si può attendere - come in sostanza prospetta il relatore nella sua bozza di parere - che la Magistratura si pronunci definitivamente prima di intervenire, ovviamente per gli atti che sono di competenza del potere legislativo ed esecutivo. Nè trova persuasiva la tesi avanzata dal relatore secondo la quale debba scartarsi l'ipotesi di un commissario ad acta, per il motivo che la Costituzione prevede quella soluzione in un caso diverso, una volta cioè che sia intervenuto lo scioglimento del consiglio regionale. A lui sembra che il relatore non abbia considerato che la soluzione prevista dalla Costituzione riguarda un'ipotesi si direbbe «a regime» e non contempra minimamente - ma questo non significa affatto che escluda - l'ipotesi diversa di un organo temporaneamente incapace di funzionare e dunque necessariamente sostituibile attraverso appunto la nomina di un organismo incaricato di porre in essere gli atti improrogabili ed urgenti.

Il deputato MEO ZILIO non vede perchè la soluzione del commissario ad acta debba offendere - come ha scritto il relatore nella bozza di parere - i principi autonomistici, dal momento che è proprio l'esercizio di poteri discrezionali (in modo assolutamente abnorme) che ha provocato l'attuale situazione di crisi. Proprio per questo, dal punto di vista cioè dell'opportunità politica, è necessario mandare un chiaro segnale al paese che dimostri come i vari livelli istituzionali siano capaci di muoversi in direzione energica ed operativa. Tutto il resto appartiene a sofismi giuridici, tanto cavillosi quanto inconcludenti.

Il senatore BUCCIARELLI Anna Maria chiede al Governo quali provvedimenti intenda adottare se entro il 13 novembre non sarà ricostruita la situazione di normale amministrazione.

Il ministro COSTA rileva preliminarmente come la discussione si sia svolta in maniera utile ed approfondita. Ringrazia il relatore per la proposta di parere che considera articolato e completo, e nella sostanza corrispondente alle linee e allo spirito con il quale il Governo ha adottato il provvedimento di legge in discussione.

Il ministro Costa ritiene che si debba tenere distinto l'aspetto amministrativo della questione da quello politico, come pure ovviamente debba essere tenuto distinto l'aspetto che concerne l'operato della Magistratura. Resta il fatto che i provvedimenti cautelari hanno provocato la sospensione dalle funzioni di undici consiglieri regionali membri della Giunta abruzzese; il che ha comportato effetti multipli, a vari livelli, con conseguente gravissimo vuoto di potere. Appunto a questo vuoto amministrativo si è cercato - a suo avviso in maniera necessariamente incompleta - di porre un argine, al fine di limitare i danni per le istituzioni e per i cittadini della regione.

Il Governo naturalmente, come ha efficacemente sostenuto il relatore, ha cercato di vagliare tutte le possibili soluzioni alternative, ed ha pensato anche alla nomina di un commissario ad acta che svolgesse un minimo di funzione attiva. Sono in corso indagini approfondite da parte del ministero, in costante rapporto con il consiglio regionale dell'Abruzzo, per accertare se si debba per alcuni atti (esempio pagamento degli stipendi) assicurare una funzione suppletiva di attivazione dei procedimenti.

Diverso è l'aspetto politico dell'intera vicenda. In particolare merita approfondimento l'ipotesi prevista dal comma 2 dell'articolo 126 della Costituzione, che riguarda il giudizio sull'impossibilità di funzionare degli organi della regione. A questo proposito vuole assicurare che il termine del 13 novembre non deve considerarsi esaustivo, nel senso che, laddove intervenissero fatti e valutazioni ulteriori, il Governo potrebbe benissimo prendere in considerazione l'ipotesi di fissare un termine di dieci giorni entro il quale il Consiglio regionale debba provvedere alla formazione della Giunta. In ogni caso, anche se si dovesse infruttuosamente giungere alla scadenza del 13 novembre, il Governo sarebbe comunque tenuto a fissare il termine di 10 giorni previsto dalla legge, entro il quale la regione è invitata a provvedere.

Rispondendo alla domanda dell'onorevole Bucciarelli, ritiene quindi che il termine del 13 novembre non sia *in quanto tale* suscettibile

di proroga, perchè la situazione in cui versa la regione Abruzzo non è assimilabile a quella di prorogatio in cui si trovano altre regioni, come il caso delle Puglie, della Lombardia e del Veneto.

Conclude sostenendo, ed assicurando, che la volontà di governo non è certamente quella di prorogare (anche per un solo giorno) organismi che siano ad «encefalogramma piatto», cioè a dire assolutamente privi di capacità vitale.

Il relatore WIDMANN conclude la discussione ribadendo che il decreto si propone, nel pieno rispetto dei principi autonomistici, di favorire al massimo ogni tentativo del consiglio regionale dell'Abruzzo di superare rapidamente e pienamente la situazione di assoluta anomalia, ed impossibilità di funzionamento, in cui si trova attualmente.

Il presidente LAZZARO mette quindi ai voti la proposta di parere del relatore che è approvata a maggioranza, risultando dalla votazione nove voti favorevoli e sei contrari.

La seduta termina alle ore 9,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sui testi unici concernenti
la riforma tributaria

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 1992

2ª Seduta

Presidenza del Presidente provvisorio

RASTRELLI

indi del Presidente

FAVILLA

La seduta inizia alle ore 15,50.

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione procede alla propria costituzione.

Dopo una prima votazione in cui non è raggiunta la maggioranza richiesta, si passa ad un secondo scrutinio.

Risulta eletto Presidente il senatore Favilla.

Il presidente FAVILLA, dopo aver ringraziato i commissari per la fiducia accordatagli, indice l'elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari.

Risultano eletti: Vicepresidenti il deputato Borgoglio e il senatore Garofalo; Segretari il senatore Putignano e il senatore Piccolo.

Il presidente Favilla comunica che al termine della seduta si riunirà l'Ufficio di Presidenza per assumere le determinazioni circa l'ulteriore andamento dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 1992

16^a Seduta

Presidenza del Presidente

SAPORITO

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il senatore SPERONI lamenta che il Governo ha preannunciato che porrà la questione di fiducia sul disegno di legge n. 463-B (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato. Protesta contro questo atto, che considera lesivo dell'autonomia del Parlamento, e pertanto chiede che l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della Sottocommissione, per i quali siano presenti i relatori, venga rimesso alla sede plenaria.

Il presidente SAPORITO prende atto di tale richiesta.

Risultano pertanto rimessi alla Commissione plenaria i disegni di legge nn. 700, 586, 647, 578 e connessi, 91 e connessi, 226, 263, 358, 141 e connessi e 263.

Rispetto ai disegni di legge nn. 452, 504, 182, 546, 204 e connessi, 264 e 265 e connessi, il presidente SAPORITO, stante l'assenza dei relatori, propone che l'esame venga rinviato ad altra seduta.

La Sottocommissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 21 OTTOBRE 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Riz, adotta le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al Mercato interno (669): *parere favorevole;*

alla 3^a Commissione:

Ratifica ed esecuzione: *a)* del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione Economica del Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; *b)* dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato Accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la Convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della citata Convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; *c)* dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 di cui alla lettera *b)*; tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990 (586): *parere favorevole;*

alla 12^a Commissione:

PROCACCI ed altri: Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale (151): *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 13^a Commissione:

PECCHIOI ed altri: Legge-quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (433): *favorevole con osservazioni;*

MONTRESORI ed altri: Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (594): *favorevole con osservazioni;*

Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 (625): *favorevole con osservazioni su emendamenti.*

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Biscardi, segretario della Commissione, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Deputati CAVERI e ACCIARO: Modifiche ed integrazioni agli Statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige (635), approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

IGIENE E SANITÀ (12ª)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 21 OTTOBRE 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente PULLI, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno (669): *parere favorevole condizionato ad introduzione di emendamenti*

alla 3ª Commissione:

Ratifica ed esecuzione: *a)* del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli delle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; *b)* dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato Accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la Convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata Convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; *c)* dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera *b)*; tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990 (586): *parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 22 ottobre 1992, ore 20

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, recante proroga di termini in materia di impianti di radiodiffusione (706).
- Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva (707).
- Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 409, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale (708).
- Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (709).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno (669).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

Giovedì 22 ottobre 1992, ore 9,30

- Audizione dei dirigenti e funzionari del Servizio Centrale Operativo (SCO) della Polizia di Stato.
 - Eventuali comunicazioni del Presidente.
-